Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 119° — Numero 63

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Sabato, 4 marzo 1978

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Abruzzo

Regione Piemonte

Regione Umbria

Regione Campania

Regione Veneto

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 63 DEL 4 MARZO 1978:

MINISTERO DELLA SANITA'

Elenco n. 173 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio, ai sensi dell'art. 164 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli articoli 27 e seguenti del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 (semestre gennaio-giugno 1977).

(1469)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 marzo 1978.

Interventi a favore di imprese in difficoltà, ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 44.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto il decreto-legge 29 dicembre 1977, n. 947, concernente interventi a favore di imprese in difficoltà per consentire la continuazione della loro attività produttiva;

Vista la legge di conversione 27 febbraio 1978, n. 44;

Decreta:

Le imprese che intendono ottenere i finanziamenti assistiti dalla garanzia dello Stato, alle condizioni e con le modalità previste dalla legge citata in premessa, debbono far pervenire le relative domande al Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (C.I.P.I.) - Ufficio di segreteria (presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica) entro e non oltre il 20 marzo 1978.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Presidente: ANDREOTTI

(2021)

DECRETO MINISTERIALE 28 luglio 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena), ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Red Fox, con sede in Siena e stabilimento in Montepulciano (Siena).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 luglio 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1635)

DECRETO MINISTERIALE 24 novembre 1977.

Proroga fino al 31 dicembre 1976 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a., in Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visti i decreti ministeriali 8 maggio 1973, 19 ottobre 1973, 21 novembre 1973, 22 novembre 1973, 14 maggio 1974, 15 maggio 1974, 22 luglio 1974, 25 ottobre 1974, 3 gennaio 1975, 2 aprile 1975, 20 giugno 1975, 13 gennaio 1976, 13 settembre 1976, 16 maggio 1977 e 4 agosto 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi fino al 31 dicembre 1976;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Il Fabbricone - Lanificio italiano S.p.a. di Prato (Firenze), è prolungata fino al 31 dicembre 1976.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 novembre 1977

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1634)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto, in Ceprano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 21 dicembre 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), con effetto dal 1° ottobre 1974;

Visti i decreti ministeriali 16 marzo 1977, 21 giugno 1977 e 27 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Stelvio fabbrica ricambi auto di Ceprano (Frosinone), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1633)

DECRETO MINISTERIALE 2 gennaio 1978.

Proroga fino al 17 febbraio 1977 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi, in Martina Franca.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 23 dicembre 1975 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), con effetto dal 15 gennaio 1975;

Visti i decreti ministeriali 10 marzo 1976, 13 aprile 1976, 15 settembre 1976 e 16 maggio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi fino al 17 febbraio 1977;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pellemarfi di Martina Franca (Taranto), è prolungata fino al 17 febbraio 1977.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1632)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1978.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.I.V. - Società italiana vetro, in San Salvo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 15 giugno 1976 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), con effetto dal 1° settembre 1975;

Visti i decreti ministeriali 22 settembre 1976, 23 settembre 1976 e 1° luglio 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.I.V. - Società italiana vetro di San Salvo (Chieti), è prolungata a ventiquattro mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1978

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro
per il bilancio e la programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(1630)

DECRETO MINISTERIALE 10 gennaio 1978.

Autorizzazione alla Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a r.l., ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio al territorio dei comuni di Latina, Cisterna di Latina e Ardea.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il proprio decreto in data 20 maggio 1969, con il quale la Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a r.l., con sede in Aprilia (Latina), è stata autorizzata a compiere, nella località in esso indicata, le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme e alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento;

Vista la domanda presentata dalla Banca popolare di Aprilia;

Viste le deliberazioni di massima adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nelle riunioni del 9 agosto 1962 e del 27 novembre 1970;

Considerato che la Banca d'Italia, nell'ambito delle competenze ad essa attribuite dall'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, ha accertato l'esistenza di particolari esigenze economiche e creditizie di carattere locale, di cui alla suddetta delibera del 27 novembre 1970;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Banca popolare di Aprilia, società cooperativa a r.l., con sede in Aprilia, con il decreto di cui in premessa, è estesa al territorio dei comuni di Latina e Cisterna di Latina, in provincia di Latina, ed Ardea, in provincia di Roma.

Oltre che nei casi previsti dagli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate, con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Banca popolare di Aprilia.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1438)

DECRETO MINISTERIALE 21 gennaio 1978.

Modificazioni alle condizioni e modalità che in atto disciplinano i finanziamenti da concedere, ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, per la ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e successive modificazioni ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli eventi sismici del 1976;

Visto l'art. 2 del citato decreto-legge n. 227, il quale dispone la costituzione di una gestione speciale presso il fondo di rotazione per Trieste e Gorizia di cui alla legge 18 ottobre 1955, n. 908, per finanziare le iniziative economiche intese alla ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto nei territori di Udine e Pordenone;

Visto l'art. 2, sesto comma, del ripetuto decreto-legge n. 227, il quale prevede che il tasso d'interesse ed ogni altra condizione e modalità relativi ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto, sono stabiliti, su proposta del comitato di gestione del fondo di rotazione con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto n. 178905/38-*A* del 18 luglio 1977 emanato ai sensi dell'art. 2, sesto comma, del citato decreto-legge n. 227, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale sono stati stabiliti su proposta del comitato per la gestione del fondo di rotazione il tasso di interesse, le modalità ed ogni altra condizione relativi ai finanziamenti da concedere per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dal terremoto;

Vista la delibera del 7 ottobre 1977, con la quale il comitato di gestione del fondo di rotazione per Trieste e Gorizia ha formulato delle proposte di modifica alle disposizioni di cui al suindicato decreto del 18 luglio 1977 concernenti, in particolare, le erogazioni afferenti la quota di mutuo accordata per l'acquisto delle scorte;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, in relazione alle necessità di provvedere alle modifiche da apportare al citato provvedimento del 18 luglio 1977, con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella sua prossima adunanza;

Considerata l'opportunità di provvedere in merito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, sesto comma, del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, il punto 8) del dispositivo del decreto 18 luglio 1977 regolante le modalità da applicare ai finanziamenti accordati per la ricostruzione delle zone distrutte o danneggiate dagli eventi sismici del 1976 nella regione Friuli-Venezia Giulia è così sostituito:

« Le erogazioni, il cui ammontare complessivo non dovrà di norma superare il 90 % del mutuo concesso per gli investimenti fissi, potranno essere effettuate in base al graduale avanzamento dei lavori accertato dall'istituto gestore, in misura pari al 100 % dei singoli stati d'avanzamento documentati.

Il saldo sarà pagato, a seguito di accertamento da parte dell'istituto gestore dell'avvenuta entrata in attività degli impianti progettati, verso presentazione di documentazione atta a dimostrare l'avvenuto integrale pagamento delle opere realizzate in esecuzione del programma finanziato.

Il finanziamento delle scorte sarà effettuato in unica soluzione all'atto dell'erogazione del saldo per gli impianti fissi e previa beninteso presentazione di documentazione di spesa relativa all'importo globalmente ammesso al finanziamento a tale titolo.

Per le imprese che ancorchè danneggiate dagli eventi sismici hanno potuto continuare a svolgere l'attività produttiva, le erogazioni afferenti la quota di mutuo accordata per la ricostituzione delle scorte potranno essere effettuate, indipendentemente dalle erogazioni del mutuo concesso per gli investimenti fissi, anche in misura pari al 100 % della documentazione di spesa sostenuta per scorte.

Dette erogazioni non dovranno comunque, di norma, superare il 90 % della quota di mutuo concessa a tale titolo, inteso che la erogazione finale potrà essere effettuata subordinatamente alla presentazione dell'intera documentazione di spesa ammessa per il finanziamento scorte ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 gennaio 1978

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *febbraio* 1978
Registro n. 4 *Tesoro, foglio n.* 335

(1826)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien, in Verona.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 12 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lanificio veronese f.lli Tiberghien di Verona, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio al 21 settembre 1977.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1631)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1978.

Sostituzione di un membro del collegio dei revisori della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipali di Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 9 dello statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'azienda trasporti municipali di Milano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1950, n. 1135, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1970, n. 1225;

Visto il proprio decreto 1° aprile 1974, con il quale il dott. Lino Ferraro è stato nominato membro del collegio dei revisori della suddetta Cassa in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Vista la nota n. 2689 del 23 novembre 1977, con la quale il Ministero dei trasporti ha designato il dottor Pietro Masi, primo dirigente, in sostituzione del dottor Lino Ferraro collocato a riposo;

Ritenuta la necessità di provvedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Pietro Masi, primo dirigente, è nominato membro del collegio dei revisori della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto all'azienda trasporti municipali di Milano, in rappresentanza del Ministero dei trasporti, in sostituzione del dott. Lino Ferraro collocato a riposo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1603)

DECRETO MINISTERIALE 10 febbraio 1978.

Costituzione della commissione regionale per la mobilità della manodopera del Piemonte.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, che prevede l'istituzione delle commissioni regionali per la mobilità della manodopera;

Vista la nota n. 665 del 6 febbraio 1978 relativa agli atti dell'istruttoria amministrativa condotta dal competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione per determinare l'effettiva rappresentatività delle organizzazioni di categoria, sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 1) entità numerica dei soggetti aderenti alle singole organizzazioni sindacali, con specifico riferimento alle associazioni di categoria; 2) partecipazione alla formazione ed alla stipulazione di contratti integrativi di lavoro; 3) attività svolta per la conciliazione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro; 4) ampiezza e diffusione delle strutture organizzative anche aziendali;

Viste le designazioni fatte dalla giunta regionale e dalle associazioni sindacali di categoria, su richiesta del competente ufficio regionale del lavoro;

Decreta:

E' costituita, presso l'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Torino, la commissione regionale per la mobilità della manodopera, composta dai signori:

Morciano dott. Armando, direttore dell'ufficio regionale del lavoro, presidente;

Vignolo p. a. Andrea, vice direttore dell'ufficio regionale del lavoro, vice presidente, destinato a sostituire il presidente in caso di assenza;

Fiorini Fausto, Alasia Giovanni e Alberton Ezio, membri effettivi; Bonis Sergio, Ponzetto Giorgio e Fantino Bruno, membri supplenti, rappresentanti della regione;

Serena Domenico, Penna Sergio, Perini Fulvio, Pace Aventino e Fontana Antonio, membri effettivi; Croce Amedeo, Cavalli Guglielmo, Di Criscio Nazareno, Mascherpa Marcello e Galotti Silvio, membri supplenti, rappresentanti dei lavoratori;

Panzani dott. Paolo, Boero dott. Luigi e Richelmy dott. Marco, membri effettivi; Terna dott. Pietro, Mangosio dott. Vittorio e Caresio Vincenzo, membri supplenti, rappresentanti dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 febbraio 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1602)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1978.

Schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regio decreto 20 dicembre 1903, con il quale è stato approvato l'elenco principale delle acque pubbliche della provincia di Palermo;

Visti i regi decreti 10 aprile 1924, 4 luglio 1929, 7 agosto 1936 e 29 maggio 1954, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il primo, il secondo, il terzo e il quarto elenco suppletivo delle acque pubbliche della suddetta provincia;

Visto lo schema del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche in territorio della su nominata provincia compilato dall'ufficio del genio civile di Palermo, comprendente altri corsi d'acqua, sorgenti e pozzi non compresi in precedenti elenchi, schema che sostituisce l'altro la cui istruttoria, disposta con decreto ministeriale 10 settembre 1958, n. 5770 (riportato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 230 del 23 settembre 1958), non ha avuto corso;

Visti gli articoli 1 e 103 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775 e gli articoli 1 e 2 del regolamento approvato con regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285;

Decreta:

E' disposta la pubblicazione del quinto elenco suppletivo delle acque pubbliche della provincia di Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi indicati dall'art. 2 del citato regolamento 14 agosto 1920, n. 1285.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, coloro che vi abbiano interesse potranno presentare opposizione.

L'ingegnere capo dell'ufficio del genio civile di Palermo è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 13 febbraio 1978

Il Ministro: GULLOTTI

SCHEMA DEL QUINTO ELENCO SUPPLETIVO DELLE ACQUE PUBBLICHE DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
1	Sorgente dei vitelli . . .	Fosso Puddastri	Borgetto-Partinico	—	
2	Sorgente Grappo	Torrente Corso	Balestrate Trappeto-Partinico	Tutte le manifestazioni da queste dipendenti	
3	Sorgente acqua piccola o Nuova delle Croci - De Luca Polisena e minori	Tirreno	Carini	Id.	
4	Sorgente Margio Vitale	Id.	Gratteri	—	
5	Torrente Infermeria . .	Id.	Cefalù	Dalla confluenza col Vallone Gallizzo comprese tutte le sorgenti che lo alimentano	
6	Sorgente Serra Capezzana	Vallone Buffa (137, 4° elenco suppletivo)	Villafrati	—	
7	Sorgente Biviraturella .	Sosio (255, 4° elenco)	Palazzo Adriano	—	
8	Sorgente Cassone	Vallone Mulini	Ciminna	—	
9	Sorgente Acqua Grande	Fiumetto	Gangi	—	
10	Sorgente Timpi Russi . .	Vallone Gebbia	Palazzo Adriano	—	
11	Sorgente Favara o Tiberio	Fiume Pollina	S. Mauro Castelverde		
12	Burrone del Signore . . .	Fiume Pollina	Id.	Tutto il corso comprese le sorgenti che in esso si manifestano	
13	Sorgente Corvo Salice . .	Fiume Gangi	Geraci Siculo e Gangi	—	
14	Sorgente Anime Sante . .	Fosso Margi o S. Caterina	Partinico	—	
15	Sorgente in contrada Ferrantelli (in terreno di proprietà Tandibuono Giorgio e Antonia)	Torrente Ferrantelli	Caccamo	Tutta la portata	
16	Pozzo Lo Giudice Carlo e Francesca, località Conte Federico contrada Castellaccio		Palermo	Id.	
17	Pozzo Monterosso Teresa, Lasagna, Elena, Pipitone Maria Stella e Giambona Rosaria, via Costantino, contrada Cardillo		Id.	Id.	
18	Pozzo Greco Giuseppe, località Giardini	—	Id.	Id.	
19	Pozzo Mandrascate (Riggio Giuseppe), località Croceverde, contrada Giardini	—	Id.	Id.	
20	Pozzo Di Lisciandro Maria ed altri, località Ciaculli	—	Id.	Id.	
21	Pozzo Ciaculli (proprietà comunale part. 254, fg. 203), località Ciaculli	—	Id.	Id.	
22	Pozzo Di Maio Rosario ed altri, località Rossella, contrada Passo di Rigano	—	Id.	Id.	
23	Pozzo Petrazzi di proprieta comunale (part. 281, fg. 28), località Petrazzi	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
24	Pozzo Genova Francesco, località Chiusa Mortillaro in contrada Cruillas	—	Palermo	Tutta la portata	
25	Pozzo Tommaso Natale (proprietà comunale part. 159, fg. 14), località Tommaso Natale	—	Id.	Id.	
26	Pozzo S. Ciro (proprietà comunale part. 107, fg. 28), località S. Ciro, contrada Maredolce	—	Id.	Id.	
27	Pozzo De Gregorio Maria Marcenò, località Graffeo, contrada Falsomiele	—	Id.	Id.	
28	Pozzo De Caro Giuseppe ed altri, località Falsomiele	—	Id.	Id.	
29	Pozzo Vassallo Giuseppe, località Partanna, contrada Mondello	—	Id.	Id.	
30	Pozzo Troia Mariano, località Chiusa Grande, contrada Mortillaro	—	Id.	Id.	
31	Pozzo Società Montecatini, località Tommaso Natale	—	Id.	Id.	
32	Pozzo Zarcone Biagio, località S. Anna, contrada Ciaculli	—	Id.	Id.	
33	Pozzo Scalea Giuseppe, località Tommaso Natale	—	Id.	Id.	
34	Pozzo La Mantia Luigi e Pietro (Milone), località Cardillo	—	Id.	Id.	
35	Pozzo Alliata Alvisio, località Ciaculli	—	Id.	Id.	
36	Pozzo Lo Verde Gioacchino, località Conte Federico, contrada Ciaculli	—	Id.	Id.	
37	Pozzo Di Vita Roberto e C., località Villagrazia	—	Id.	Id.	
38	Pozzo Caroria Andrea, località Ciaculli, contrada Villagrazia	—	Id.	Id.	
39	Pozzo Satariano Giuseppe, via Macello	—	Id.	Id.	
40	Pozzo Dragotta Italia, via Macello	—	Id.	Id.	
41	Pozzo Clemente Dorotea, località Falsomiele	—	Id.	Id.	
42	Pozzo Lupo Luigi e Giuseppe, località Villa Modica, contrada Mortillaro	—	Id.	Id.	
43	Pozzo Cracolici Girolama, località Tommaso Natale	—	Id.	Id.	
44	Pozzo Tagliavia Salvatore, località Ciaculli	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
45	Pozzo Tarantola Antonino, località Cardillo	—	Palermo	Tutta la portata	
46	Pozzo Matisi Cristina, località Scorzadenaro	—	Id.	Id.	
47	Pozzo Siciliano Giuseppe, località S. Lorenzo Colli	—	Id.	Id.	
48	Pozzo Feo Nicolò, località Buffa	—	Id.	Id.	
49	Pozzo Pecoraino Anna, località S. Maria Gesù	—	Id.	Id.	
50	Pozzo Dragotta Giuseppe, località S. Maria Gesù	—	Id.	Id.	
51	Pozzo Sorci Antonino, località Biondolillo	—	Id.	Id.	
52	Pozzo Luparello, località Luparello	—	Id.	Id.	
53	Pozzo Galioto Pietro, località S. Isidoro	—	Bagheria	Id.	
54	Pozzo Lo Piparo Paolo, località Giancaldo	—	Id.	Id.	
55	Pozzo Lo Piparo Paolo, località Giancaldo	—	Id.	Id.	
56	Pozzo Sciortino Dorotea, località Giancaldo	—	Id.	Id.	
57	Pozzo Castronovo Salvatore, località Cordova	—	Id.	Id.	
58	Pozzo Cuffaro Filippo, località Valguarnera	—	Id.	Id.	
59	Pozzo Balistreri Girolamo, località Cotogno	—	Id.	Id.	
60	Pozzo Società I.D.O.S., località S. Isidoro	—	Id.	Id.	
61	Pozzo Gagliano Gaetano, località Giancaldo	—	Id.	Id.	
62	Pozzo Gagliano Gaetano ed altri, località Giancaldo	—	Id.	Id.	
63	Pozzo Mineo Antonio, località S. Isidoro	—	Id.	Id.	
64	Pozzo Scaduto Giuseppe, località Olivuzza	—	Id.	Id.	
65	Pozzo Speciale Giovanni (due pozzi), località Cordova	—	Id.	Id.	
66	Pozzo Greco Vincenza e Aiello Isidoro, località Villarosa	—	Id.	Id.	
67	Pozzo Scianna Giuseppe, località Ramacca	—	Id.	Id.	
68	Pozzo Eredi Cecconi, località Villagrazia di Carini	—	Carini	Id.	
69	Pozzo La Lumia, località Villagrazia di Carini	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
70	Pozzo Lo Vetere Michele ed altri, località Vernagallo	—	Carini	Tutta la portata	
71	Pozzo D'Angelo Maria, località Vernagallo	—	Id.	Id.	
72	Pozzo Alagna Carolina, località Gallina	—	Id.	Id.	
73	Pozzo Alagna Carolina in Dara, località Ferropelato	—	Id.	Id.	
74	Pozzo Benigno Cateria, località Bosco	—	Belmonte Mazzagno	Id.	
75	Pozzo Rizzo Rosolino, località Spadafora	—	Partinico	Id.	
76	Pozzo Giunta Salvatore, località Cipollara	—	Cinisi	Id.	
77	Pozzo Anselmo Salvatore, località Piano del Re	—	Partinico	Id.	
78	Pozzo Salinelle e S. Nicola, località Salinelle	—	Cefalù	Id.	
79	Pozzo in contrada Canale	—	Carini	Id.	
80	Pozzo Consorzio sviluppo industriale di Palermo, località Vernagallo	—	Id.	Id.	
81	Pozzo D'Amico Giuseppe, via Messina Marine, contrada Fondo Vallaneria	—	Palermo	Id.	
82	Pozzo D'Amico Giuseppe, via Messina Marine, contrada Fondo Vallaneria	—	Id.	Id.	
83	Pozzo Barbera Maria Kinazia, via Atenasio, contrada Fondo Barbera	—	Id.	Id.	
84	Pozzo Clemente Filippo, località Acqua dei Corsari, contrada Fondo Camporeale	—	Id.	Id.	
85	Pozzo Trapani Gaspare, via Olanda	—	Id.	Id.	
86	Pozzo D'Arpa Pietro, località S. Lorenzo, via Nuova	—	Id.	Id.	
87	Pozzo Conigliaro Francesco, località Conte Federico, contrada Valdaura	—	Id.	Id.	
88	Pozzo Bonanno Sofia ved. Cipolla, località Ciaculli	—	Id.	Id.	
89	Pozzo Romano Rosario, località Ciaculli, contrada Fondo Zito, vicolo Collegio	—	Id.	Id.	
90	Pozzo Castellana Giuseppe, località Conte Federico, contrada Castellana	—	Id.	Id.	
91	Pozzo Citarda Paolo, via Petrazzi, contrada Fondo Arena	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
92	Pozzo Reda Giuseppe, via Trabucco, contrada Petrazzi	—	Palermo	Tutta la portata	
93	Pozzo Equizzi Rosario, via del Fante, 27	—	Id.	Id.	
94	Pozzo Biondo Di Trapani, piazza Catania, contrada S. Lorenzo	—	Id.	Id.	
95	Pozzo La Rosa Giacomo, località Conte Federico	—	Id.	Id.	
96	Pozzo Sanfilippo Rosa ved. Lo Giudice, località Conte Federico	—	Id.	Id.	
97	Pozzo Castellana Giovanni, località Conte Federico, contrada Fondo Castellana	—	Id.	Id.	
98	Pozzo Greco Francesco, località Ciaculli, contrada Castelluzzo	—	Id.	Id.	
99	Pozzo Prestifilippo Rosa Buffa, località Ciaculli, contrada Fondo Sirena	—	Id.	Id.	
100	Pozzo Crocolici Antonino, località Cardillo, contrada Montalbo Boscogrande	—	Id.	Id.	
101	Pozzo Gregoli Benedetto, via Aloi, contrada Falsomiele	—	Id.	Id.	
102	Pozzo Barbera Maria Ignazia, via Atenasio, contrada Fondo Barbera	—	Id.	Id.	
103	Pozzo Sveglia Francesco, via Badia, contrada Uditore	—	Id.	Id.	
104	Pozzo Barra Paolo, via Ferrovia ang. via Maltese, contrada S. Lorenzo	—	Id.	Id.	
105	Pozzo Buffa Giovan Battista, località Villa Bonanno, contrada Ciaculli	—	Id.	Id.	
106	Pozzo Fasone Giovanni, contrada Cruillas	—	Id.	Id.	
107	Pozzo Parisi Giuseppe, località Villa Mary, via F. Federico	—	Id.	Id.	
108	Pozzo Scalisi Domenico, località Serri	—	Carini	Id.	
109	Pozzo Società Sori Cucinella Anna, località Carini, contrada Manganelli	—	Id.	Id.	
110	Pozzo Salveto Salvatore, via Castelforte, contrada Pallavicino	—	Palermo	Id.	
111	Pozzo Tagliavia Maria, località Falsomiele, contrada Casuzze	—	Id.	Id.	

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE (da valle verso monte)	Foce o sbocco	Comuni toccati od attraversati	Limiti entro i quali si ritiene pubblico il corso d'acqua	*Annotazioni*
1	2	3	4	5	6
112	Pozzo La Russa Giuseppe, località S. Onofrio	—	Trabia	Tutta la portata	
113	Pozzo Morello Gabriele, località S. Onofrio	—	Id.	Id.	
114	Pozzo Fricano Luigi, località S. Onofrio	—	Id.	Id.	
115	Pozzo Sorci Francesco e Levantino Salvatore, località Case S. Giorgio, contrada Villagrazia	—	Palermo	Id.	
116	Pozzo Greco Salvatore (2°), località Ciaculli, contrada Castellaccio	—	Id.	Id.	
117	Pozzo Lorenzini Lindo, località Bellolampo	—	Id.	Id.	
118	Pozzo Ferrero, località Ferrero, contrada Bellolampo	—	Id.	Id.	
119	Pozzo Guggino, località Guggino, contrada Bellolampo	—	Id.	Id.	
120	Pozzo Bellolampo, località Bellolampo	—	Id.	Id.	

Il Ministro per i lavori pubblici
GULLOTTI

(1475)

DECRETO MINISTERIALE 16 febbraio 1978.

Determinazione di enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla agevolazione fiscale prevista dalla lettera B), punto 3, della tabella B allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, nella legge 2 luglio 1957, n. 474;

Vista la tabella *B*, lettera *B*), punto 3, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, la quale ammette ad aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione la benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti, di pertinenza dei vari enti di assistenza e di pronto soccorso da determinarsi con decreto del Ministro per le finanze, nei limiti e con le modalità da stabilirsi con lo stesso decreto;

Visto il decreto ministeriale 24 settembre 1964, con il quale sono stati determinati gli enti di assistenza e di pronto soccorso aventi titolo alla predetta agevolazione fiscale e sono state dettate le norme per l'applicazione dell'agevolazione stessa;

Visto il decreto 19 novembre 1977, con il quale altri enti di assistenza e di pronto soccorso sono stati ammessi, da ultimo, alla medesima agevolazione;

Viste le domande con le quali altri enti di assistenza o di pronto soccorso hanno chiesto di poter fruire della menzionata agevolazione;

Decreta:

Articolo unico

Agli enti di assistenza e di pronto soccorso che hanno titolo all'agevolazione fiscale prevista dalla lettera *B*), punto 3, della tabella *B*, annessa alla legge 19 marzo 1973, n. 32, relativamente alla benzina consumata per l'azionamento delle autoambulanze, destinate al trasporto degli ammalati e dei feriti di pertinenza degli enti stessi, determinati con i decreti ministeriali citati nelle premesse, sono aggiunti:

399) Associazione « Pubblica assistenza Pozzi », con sede in Pozzi (Lucca);

400) Confraternita di misericordia di Abbadia S. Salvatore, con sede in Abbadia S. Salvatore (Siena);

401) Unione italiana lotta alla distrofia muscolare Centro A. Albertelli, con sede in Reggio Emilia;

402) Associazione di pubblica assistenza « Croce verde Val Borbera », con sede in Cabella Ligure (Alessandria);

403) Pubblica assistenza « Croce azzurra », con sede in Bavari (Genova);

404) Pubblica assistenza « Croce bianca », con sede in Borgio Verezzi (Savona).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 febbraio 1978

Il Ministro: PANDOLFI

(1827)

DECRETO MINISTERIALE 18 febbraio 1978.

Nomina del vice presidente del Registro italiano navale.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, ratificato con legge 17 aprile 1956, n. 561, relativo al riordinamento del Registro italiano navale;

Visto il verbale relativo alla riunione del 20 dicembre 1977 del consiglio di amministrazione del Registro italiano navale, dal quale risulta che il consigliere ing. Pietro Campanella è stato eletto vice presidente del Registro stesso;

Accertata la regolarità della nomina;

Decreta:

E' approvata la nomina dell'ing. Pietro Campanella quale vice presidente del Registro italiano navale, per il quadriennio in corso.

Roma, addì 18 febbraio 1978

Il Ministro: LATTANZIO

(1787)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1978.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1972, col quale è stata istituita la borsa merci di Piacenza;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Piacenza, approvato con decreto ministeriale 30 luglio 1974;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Piacenza, formulata con deliberazione n. 662 del 20 dicembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Piacenza per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Ferro dott. Natale;
2) Tosi dott. Fiorenzo;
3) Gatti cav. uff. Luigi;
4) Tirelli Alfredo;
5) Ziliani Ernesto;
6) Perini rag. Emilio;
7) Colla p. ch. Giuseppe.

Membri supplenti:

1) Paladini cav. Pietro;
2) Squeri Carlo;
3) Gagliardi Giampietro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1734)

DECRETO MINISTERIALE 20 febbraio 1978.

Nomina dei componenti della deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1978.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti la legge 20 marzo 1913, n. 272, concernente l'ordinamento delle borse di commercio ed il relativo regolamento, approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle borse merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, col quale è stata istituita la borsa merci di Bologna;

Visto il regolamento generale della borsa merci di Bologna, approvato con decreto ministeriale 17 aprile 1959;

Vista la proposta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, formulata con deliberazione n. 284 del 12 dicembre 1977;

Decreta:

La deputazione della borsa merci di Bologna per l'anno 1978 è composta come appresso:

Membri effettivi:

1) Marino dott. Luigi;
2) Chiusoli dott. Franco;
3) Brini dott. Rino;
4) Dal Fiume rag. Paolo;
5) Ponti cav. uff. Spero;
6) Vancini dott. Giuliano;
7) Zanetti dott. Adriano.

Membri supplenti:

1) Lodi cav. Amilcare;
2) Vignudelli Giuseppe;
3) Zerbini dott. Filippo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 febbraio 1978

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(1735)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1978, dei mutui previsti dall'art. 15 del decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Abruzzo, dell'Umbria e del Lazio colpiti dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonchè norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972, nonché norme per accelerare l'opera di ricostruzione di Tuscania, ed, in particolare, l'art. 15, relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 389, e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1880)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Tasso di riferimento da applicare nel bimestre marzo-aprile 1978 alle operazioni di credito all'esportazione previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti alle esportazioni e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 23 dicembre 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1978, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 128 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 27 del 27 gennaio 1978, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni soprarichiamate è stato determinato nella misura del 15,60 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvisa dei fondi sostenuto dagli istituti di credito;

b) 1,60 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività;

Visto, in particolare, l'art. 2 del citato decreto con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, del costo di provvista dei fondi, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal cennato decreto in data 23 dicembre 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,60 %, il tasso di riferimento è pari al 15,40 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1892)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1978, ai finanziamenti agevolati al settore industriale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e, in particolare, l'articolo 20 il quale, tra l'altro, dispone che il tasso di riferimento è determinato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il C.I.C.R.;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 394 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1891)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Variazione automatica, per il bimestre marzo-aprile 1978, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 gennaio 1962, n. 1, recante norme per l'esercizio del credito navale, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 720, recante modifiche ed integrazioni alle leggi riguardanti il credito navale;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 393 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, in periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75% quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,80% per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1885)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Variazione automatica, per il bimestre marzo-aprile 1978, del tasso d'interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industria);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 204 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 30 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pàri al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1886)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Variazione automatica, per il bimestre marzo-aprile 1978, del tasso di riferimento sui finanziamenti agevolati di cui alle leggi 9 maggio 1975, n. 153 e 10 maggio 1976, n. 352.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 9 maggio 1975, n. 153, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'applicazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 396 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1883)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione della attività edilizia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attività edilizia, ed, in particolare, l'art. 6 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo negli interessi per i finanziamenti previsti dall'art. 4 del provvedimento legislativo stesso;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 166 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1881)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1978, ai finanziamenti agevolati a favore dell'editoria, di cui alla legge 6 giugno 1975, n. 172.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 6 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria e, in particolare, l'art. 4, quinto comma, il quale stabilisce che il contributo negli interessi da accordare sui finanziamenti ivi previsti è determinato secondo i criteri e le modalità di cui alla legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 195 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 129 del 13 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste:

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1889)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1978, alle operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali, di cui alla legge 10 ottobre 1975, n. 517.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante credito agevolato al commercio e, in particolare, l'art. 3 il quale dispone che il tasso di riferimento viene stabilito con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 395 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75% e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,80% per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80% per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1890)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1978, dei mutui previsti dall'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, riguardante la concessione di finanziamenti per l'edilizia convenzionata ed agevolata, ed, in particolare, le disposizioni relative alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti stessi;

Visto il decreto in data 23 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1977, registro n. 10 Tesoro, foglio n. 167 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 115 del 29 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 23 aprile 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1878)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Variazione automatica, per il bimestre marzo-aprile 1978, del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di miglioramento.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto l'art. 34 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modifiche ed integrazioni relativo, tra l'altro, alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo pubblico sugli interessi per le operazioni di miglioramento agrario;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 391 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,35 % e che detto tasso è composto:

a) 13,45 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,90 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,15 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,15 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,90 %, il tasso di riferimento è pari al 15,05 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1884)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1978, dei mutui previsti dall'art. 4 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpiti dal terremoto, ed, in particolare, l'art. 4 relativo alla determinazione del tasso di riferimento ai fini della concessione del contributo sugli interessi per i finanziamenti previsti dal medesimo articolo;

Visto il decreto in data 19 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 5 aprile 1977, registro n. 8 Tesoro, foglio n. 390 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 99 del 13 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 per cento e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 19 marzo 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1882)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Variazione automatica, per il bimestre marzo-aprile 1978, del tasso di interesse massimo da applicarsi ai finanziamenti previsti dalla legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 3 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 maggio 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 3 ottobre 1963 (proprietari unità immobiliari);

Visto il decreto in data 13 aprile 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 22 giugno 1977, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 9 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 188 del 12 luglio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 % e detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti:

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 13 aprile 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa e pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1887)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Costo effettivo, per il bimestre marzo-aprile 1978, dei mutui previsti dall'art. 42 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni e integrazioni, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 22 ottobre 1971, n. 865, recante programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica, ed, in particolare, l'art. 42 riguardante la determinazione del tasso d'interesse dei mutui previsti dall'art. 41 della medesima legge, a favore di comuni e di consorzi di comuni per l'attuazione dei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167;

Visto il decreto in data 12 aprile 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 26 aprile 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,45 % e che detto tasso è composto:

a) 13,80 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,65 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 12 aprile 1977 è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,65 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,65 %, il tasso di riferimento è pari al 15,30 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1879)

DECRETO MINISTERIALE 1° marzo 1978.

Tasso di riferimento da applicare, nel bimestre marzo-aprile 1978, alle operazioni di credito per la ristrutturazione industriale di cui alle leggi 1° dicembre 1971, n. 1101 e 8 agosto 1972, n. 464.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 1° dicembre 1971, n. 1101, recante ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili;

Vista la legge 8 agosto 1972, n. 464 e, in particolare, l'art. 9 che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla cennata legge n. 1101;

Visto il decreto in data 31 marzo 1977, registrato alla Corte dei conti, addì 18 maggio 1977, registro n. 12 Tesoro, foglio n. 35 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 144 del 28 maggio 1977, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative sopra richiamate ed, in particolare, l'art. 2 con il quale si dispone la variazione automatica, con periodicità bimestrale, sulla base delle comunicazioni della Banca d'Italia, del costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di credito ed il successivo art. 3 con il quale si stabilisce che la commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti stessi per gli oneri connessi alla loro attività potrà variare anno per anno, con le modalità ivi previste;

Visto il decreto in data 27 dicembre 1977, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 355 del 30 dicembre 1977, con il quale il tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle suddette norme legislative è stato determinato per il bimestre gennaio-febbraio 1978 nella misura del 15,75 % e che detto tasso è composto:

a) 14 % quale costo della provvista dei fondi sostenuto dagli istituti;

b) 1,75 % quale commissione onnicomprensiva riconosciuta agli istituti;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato, in conformità alle cennate disposizioni, che il costo medio di provvista dei fondi, per il settore in questione, calcolato con i criteri indicati dal ricordato decreto in data 31 marzo 1977 è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978;

Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito;

Decreta:

Il costo medio della provvista dei fondi per le operazioni creditizie previste dalle norme indicate in premessa è pari al 13,80 % per il bimestre marzo-aprile 1978.

In conseguenza, tenuto conto della commissione dell'1,75 %, il tasso di riferimento è pari al 15,55 per cento.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° marzo 1978

Il Ministro: STAMMATI

(1888)

DECRETO MINISTERIALE 2 marzo 1978.

Adeguamento delle retribuzioni dei portieri e degli altri lavoratori addetti alla pulizia degli immobili adibiti ad uso di abitazione ed altri usi.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 4 febbraio 1958, n. 23, sul conglobamento e perequazione salariale in favore dei portieri ed altri lavoratori addetti alla pulizia e custodia di stabili urbani;

Visto l'art. 3 della legge sopracitata che demanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale l'adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori di cui sopra nel caso di variazioni del costo della vita;

Vista la nota n. 2947 del 10 febbraio 1978, con la quale l'Istituto centrale di statistica comunica che la indennità di contingenza per i lavoratori dell'industria, del commercio, dell'agricoltura e del credito ha subito la variazione di quattro punti a decorrere dal 1° febbraio 1978;

Visti i precedenti decreti ministeriali, con i quali venivano apportati gli aumenti giornalieri in relazione alla variazione degli indici del costo della vita e in particolare l'ultimo del 24 novembre 1977;

Ritenuta la necessità di provvedere alla variazione come sopra intervenuta;

Decreta:

Art. 1.

Con decorrenza 1° febbraio 1978, ai minimi di retribuzione spettante, ai sensi della legge 4 febbraio 1958, n. 23, ai portieri che prestino la loro opera di vigilanza, custodia e pulizia, o soltanto di vigilanza e custodia, e ai lavoratori addetti alle pulizie con rapporto continuativo degli immobili adibiti ad uso abitazione e altri usi, compresi quelli di cooperative a contributo statale e di istituti autonomi per le case popolari, nella misura fissata da contratti integrativi provinciali, sono apportati i seguenti aumenti giornalieri:

1ª *Zona* (Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, Emilia, Toscana, Lazio, Napoli e Palermo):

portieri . . . . L. 152,40
addetti alla pulizia . . . . » 143 —

2ª *Zona* (Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania esclusa Napoli, Puglia, Lucania, Calabria, Sicilia esclusa Palermo, Sardegna):

portieri . . . . L. 131 —
addetti alla pulizia . . . . » 123 —

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 marzo 1978

Il Ministro: ANSELMI

(1896)

COMUNITÀ EUROPEE

Regolamenti e decisioni pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 54/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 55/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, la farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 56/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa i prelievi minimi all'importazione nel settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 57/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 58/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 59/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 1613/71 che stabilisce le modalità per la determinazione dei prezzi cif e dei prelievi del riso e delle rotture di riso nonchè i relativi importi correttori.

Regolamento (CEE) n. 60/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2219/77, recante modalità particolari relative all'applicazione degli importi compensativi « adesione » applicabili negli scambi di taluni prodotti lattiero-caseari con il Regno Unito.

Regolamento (CEE) n. 61/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai coltelli a lama trinciante o dentata (compresi i roncoli chiudibili), diversi da quelli della voce 82.06, della voce doganale ex 82.09, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Regolamento (CEE) n. 62/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai cucchiai, cucchiaioni, forchette, ecc., di acciaio inossidabile, della sottovoce doganale 82.14 A, originari della Corea del Sud, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2705/77 del consiglio.

Rettifica alla decisione n. 3002/77/CECA della commissione, del 28 dicembre 1977, relativa all'obbligo dei commercianti in prodotti siderurgici di rispettare le norme in materia di prezzi pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 352 del 31 dicembre 1977.

Pubblicati nel n. L 10 *del* 13 *gennaio* 1978.

(10/C)

Regolamento (CEE) n. 64/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 65/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 66/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che modifica gli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 67/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 68/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, relativo alla fissazione degli elementi necessari per il calcolo degli importi differenziali per i semi di colza e di ravizzone per il periodo dal 14 dicembre 1977 al 15 gennaio 1978.

Regolamento (CEE) n. 69/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, relativo al prezzo della canna da zucchero che i fabbricanti di zucchero devono pagare ai venditori di canna nel dipartimento francese della Riunione.

Regolamento (CEE) n. 70/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 71/78 della commissione, del 13 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 11 *del* 14 *gennaio* 1978.

(11/C)

Regolamento (CEE) n. 63/78 della commissione, del 12 gennaio 1978, che modifica gli importi compensativi monetari.

Pubblicato nel n. L 12 *del* 16 *gennaio* 1978.

(12/C)

Regolamento (CEE) n. 72/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 73/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 74/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti di uova.

Regolamento (CEE) n. 75/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa l'importo supplementare per i prodotti del settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 76/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa gli importi supplementari per il pollame vivo e per il pollame macellato.

Regolamento (CEE) n. 77/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova per il periodo che ha inizio il 1° febbraio 1978.

Regolamento (CEE) n. 78/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame per il periodo che ha inizio il 1° febbraio 1978.

Regolamento (CEE) n. 79/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che modifica il regolamento (CEE) n. 2963/77 relativo alla vendita a fini di esportazione di olio d'oliva detenuto dallo organismo d'intervento italiano.

Regolamento (CEE) n. 80/78 della commissione, del 16 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'esportazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 13 *del* 17 *gennaio* 1978.

(13/C)

Regolamento (CEE) n. 81/78 della commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 82/78 della commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 83/78 della commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore della carne suina a partire dal 1° febbraio 1978.

Regolamento (CEE) n. 84/78 della commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa i prelievi ed i prezzi limite nel settore delle carni suine.

Pubblicati nel n. L 14 *del* 18 *gennaio* 1978.

(14/C)

Regolamento (CEE) n. 85/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 86/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 87/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 88/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 89/78 della commissione, del 17 gennaio 1978, che fissa i valori medi forfettari per la determinazione del valore in dogana degli agrumi e delle mele e delle pere.
Regolamento (CEE) n. 90/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore delle uova.
Regolamento (CEE) n. 91/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.
Regolamento (CEE) n. 92/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prezzi limite e i prelievi per il pollame.
Regolamento (CEE) n. 93/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di alcune varietà di arance dolci originarie della Grecia.
Regolamento (CEE) n. 94/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.
Regolamento (CEE) n. 95/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.
Regolamento (CEE) n. 96/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.
Regolamento (CEE) n. 97/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.
Regolamento (CEE) n. 98/78 della commissione, del 18 gennaio 1978, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.
Rettifica al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2891/77 del consiglio, del 19 dicembre 1977, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. L 336 del 27 dicembre 1977.

Pubblicati nel n. L 15 *del* 19 *gennaio* 1978.

(15/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI TRASPORTI

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6 % - 1967/1987 », « 6 % - 1968/1988 », « 6 % - 1969/1989 », « 7 % - 1970/1990 a premi », « 7 % - 1971/1986 », « 7 % - 1972/1987 », « 7 % - 1973/1988 », « 8 % - 1974/1984 », « 10 % - 1975/1985 », « 10 % - 1976/1986 » e « 10 % - 1977/1987 ».

Si informano i portatori delle obbligazioni « Amministrazione delle ferrovie dello Stato » « 6% 1967-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 6% 1968-1988 » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 6% 1969-1989 » (1ª tranche), « 7% 1970-1990 a premi » (1ª, 2ª e 3ª tranche), « 7% 1971-1986 » (1ª, 2ª ed ultima tranche), « 7% 1972-1987 » (1ª e 2ª tranche), « 7% 1973-1988 », « 8% 1974-1984 », « 10% 1975-1985 » (2ª e 3ª tranche), « 10% 1976-1986 » (1ª tranche) e « 10% 1977-1987 » (2ª emissione, 1ª tranche), che il giorno 20 maggio 1978, alle ore 9, presso la Direzione generale delle ferrovie dello Stato - Servizio ragioneria in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1978 come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1967-1987 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 3 serie intere, per complessive L. 3.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1968-1988 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000;

3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 5 serie intere, per complessive L. 5.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% 1969-1989 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1970-1990 a premi »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 2 serie intere, per complessive L. 2.000.000.000;

3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1971-1986 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 12 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000;

ultima tranche:
Estrazione a sorte di n. 18 serie intere, per complessive L. 9.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1972-1987 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 11 serie intere, per complessive L. 5.500.000.000;

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 26 serie intere, per complessive L. 13.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% 1973-1988 »:

Estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 13.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 8% 1974-1984 »:

Estrazione a sorte di n. 6 serie intere, per complessive L. 6.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% 1975-1985 »:

2ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000;

3ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% 1976-1986 »:

1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 7 serie intere, per complessive L. 7.000.000.000.

OBBLIGAZIONI « AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 10% 1977-1987 »:

2ª *emissione* - 1ª *tranche*:
Estrazione a sorte di n. 13 serie intere, per complessive L. 13.000.000.000.

(1790)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentasei società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1978 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa R.E.SE.T. Recapiti esazioni servizi Torino, soc. coop. a r.l., in Torino, costituita per rogito Sicignano in data 30 ottobre 1975, rep. n 2662, reg. soc. n. 1915/75;

2) società cooperativa edilizia Dipendenti comunali di Beinasco, soc coop. a r.l., in Beinasco (Torino), costituita per rogito Picco in data 9 dicembre 1963, rep. n. 21875, reg. soc. n. 18/64;

3) società cooperativa edilizia Margherita, soc. coop. a r.l., in Nichelino (Torino), costituita per rogito Re in data 5 ottobre 1973, rep. n. 10352, reg. soc. n. 1941/73;

4) società cooperativa edilizia Monviso, soc. coop. a r.l., in Barge (Cuneo), costituita per rogito Supertino in data 25 ottobre 1970, rep. n. 18233, reg. soc. n. 440;

5) società cooperativa edilizia Faust, soc. coop. a r.l., in Verbania Pallanza (Novara), costituita per rogito Matricardi in data 31 maggio 1974, rep. n. 40378, reg. soc. n. 3134;

6) società cooperativa edilizia Monica, soc. coop. a r.l., in Vercelli, costituita per rogito Barca in data 3 aprile 1969, repertorio n. 8068, reg. soc. n. 2167;

7) società cooperativa edilizia C.A.F.I.E., soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Villa in data 28 novembre 1968, rep. n. 85400, reg. soc. n. 137947;

8) società cooperativa edilizia San Giusto, soc. coop. a r.l., in Milano. costituita per rogito Ghiodi in data 9 dicembre 1970, rep. n. 28176, reg. soc. n. 144301;

9) società cooperativa di produzione e lavoro Lombarda di custodi automezzi, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Barile in data 14 novembre 1959. rep. n. 262043. registro soc n. 106954;

10) società cooperativa mista M.E.S. Manpower Exspres Service, soc. coop. a r.l., in Milano, costituita per rogito Ricci in data 28 marzo 1968, rep. n. 34504, reg. soc. n. 135623;

11) società cooperativa edilizia Apollo, soc. coop. a r.l., in Abbiategrasso (Milano), costituita per rogito Castoldi in data 18 aprile 1970, rep. n. 14880, reg. soc. n. 142861;

12) società cooperativa edilizia Villaggio S. Bernardo, società coop a r.l., in Lodi (Milano), costituita per rogito Biasini in data 6 dicembre 1966, rep. n. 17686, reg. soc. n. 1361;

13) società cooperativa edilizia C.O.I. rhodense, soc. coop. a r.l., in Rho (Milano), costituita per rogito Gamba in data 19 aprile 1973, rep. n. 8951/1602, reg. soc. n. 153927;

14) società cooperativa agricola Sant'Antonio coltivatori diretti di Malvaglio, soc. coop. a r.l., in Robecchetto (Milano), costituita per rogito Borgomaneri in data 21 aprile 1963, repertorio n. 32783, reg. soc. n. 120121;

15) società cooperativa edilizia San Michele, soc. coop. a r.l., in Bressana Bomarone (Pavia), costituita per rogito Cavagna in data 14 ottobre 1970, rep. n. 6900, reg. soc. n. 1227;

16) società cooperativa edilizia ED.EC. Edilizia economica, soc coop a r.l., in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Saccardo in data 13 novembre 1965, rep. n. 21134, reg. soc. numero 8954;

17) società cooperativa edilizia Edilnova, soc. coop. a r.l., in Portogruaro (Venezia), costituita per rogito Ruggieri in data 2 ottobre 1965, rep. n. 2917, reg. soc. n. 8929;

18) società cooperativa edilizia I Mattoni, soc. coop. a r.l., in Piove di Sacco (Padova), costituita per rogito Pavanello in data 19 giugno 1974, rep. n. 113736, reg. soc. n. 9122;

19) società cooperativa edilizia agricola Masaccio, società coop. a r.l., in Poggiana di Riese (Treviso), Pio X, costituita per rogito Girardi in data 16 maggio 1959, rep. n. 1187, reg. soc. numero 3354;

20) società cooperativa edilizia AN.IN.PO. fra impiegati di ruolo dello Stato, soc. coop. a r.l., in Genova, costituita per rogito Bruno in data 29 ottobre 1955, rep. n. 49052, reg. soc. numero 21027;

21) società cooperativa edilizia Il Garofano rosso, società coop., in Ravenna, costituita per rogito Pasi in data 15 novembre 1971, rep. n. 16906, reg. soc. n. 3662;

22) società cooperativa edilizia Aesernia, soc. coop. a r.l., in Isernia, costituita per rogito Conti in data 1° ottobre 1970, rep. n. 1398, reg. soc. n. 238;

23) società cooperativa di produzione e lavoro Compagnia teatrale Il Fondo, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Gerarda Galluccio in data 8 aprile 1974, rep. n. 103615, reg. soc. n. 1293;

24) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania 42, soc. coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Maranghello in data 3 ottobre 1974, rep. n. 446619, reg. soc. n. 1886;

25) società cooperativa edilizia S. Sossio, soc. coop. a r.l., in Somma Vesuviana (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 31 luglio 1974, rep. n. 2277, reg. soc. n. 1786;

26) società cooperativa edilizia Vittoria, soc. coop. a r.l., in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Valentino in data 11 aprile 1974, rep. n. 13965, reg. soc. n. 967;

27) società cooperativa edilizia Sociale cooperativa edilizia a responsabilità limitata, soc. coop. a r.l., in S. Sebastiano al Vesuvio (Napoli), costituita per rogito Iaccarino in data 20 febbraio 1974, rep. n. 14835, reg. soc. n. 535;

28) società cooperativa edilizia Nereide, soc. coop. a r.l., in Torre del Greco (Napoli), costituita per rogito Maniero in data 7 agosto 1964, rep. n. 54324, reg. soc. n. 718;

29) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in Salerno, costituita per rogito D'Agostino in data 22 luglio 1974, rep. n. 76775, reg. soc. n. 5656/6733;

30) società cooperativa edilizia «Sannio Platano», società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 gennaio 1974, rep. n. 500/136, reg. soc. n. 965;

31) società cooperativa edilizia Torrioni di Pulsano, società coop. a r.l., in Pulsano (Taranto), costituita per rogito Elia in data 6 aprile 1973, rep. n. 258393, reg soc. n. 3693;

32) società cooperativa edilizia Aurora, soc. coop. a r.l., in S. Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), costituita per rogito Castelnuovo in data 16 settembre 1972, rep. n. 10580, reg. società n. 2235;

33) società cooperativa di produzione e lavoro Eldoret, società coop. a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 9 maggio 1959, rep. n. 57236, reg. soc. n. 310;

34) società cooperativa edilizia Il Giglio, soc. coop. a r.l., in Torre Annunziata (Napoli), costituita per rogito Varcaccio Garofalo in data 25 marzo 1971, rep. n. 110, reg. soc. n. 313;

35) società cooperativa edilizia Fulgenzio, soc. coop. a r.l., in Lecce, costituita per rogito Franco in data 5 gennaio 1959, rep. n. 22107, reg. soc. n. 2121;

36) società cooperativa edilizia «Sannio Tulipani», società coop. a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 2 dicembre 1973, rep. n. 229, reg. soc. n. 1056.

(1380)

MINISTERO DEL TESORO

Ottava estrazione per l'ammortamento degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, di cui al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Si rende noto che il giorno 4 aprile 1978, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala aperta al pubblico, avrà luogo, ai fini dell'ammortamento, la ricognizione e l'imbussolamento delle 63 (sessantatre) serie non ancora estratte degli speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980, emessi per il fondo speciale per la ricerca applicata, in base al decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, nella legge 25 ottobre 1968, n. 1089 ed al decreto ministeriale 31 dicembre 1969.

Il successivo giorno 5, nella medesima sala ed alla stessa ora, sarà provveduto all'ottava estrazione di 21 serie.

Il capitale dei certificati appartenenti alle serie che risulteranno sorteggiate sarà rimborsato a partire dal 1° luglio 1978.

I numeri delle serie estratte saranno pubblicati in supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(1680)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO

Concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente « le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Ispettorato regionale per la Toscana .	posti	1
Ispettorato regionale per il Friuli-Venezia Giulia	»	1
Direzione generale - Gestione immobili .	»	1
Direzione generale - Servizio tecnico per l'edilizia	»	1
Totale .	posti	4

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di laurea in ingegneria civile;

b) abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

c) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

d) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver tenuto buona condotta;

f) sana e robusta costituzione fisica;

g) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.

Presentazione delle domande, termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dello Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato, a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di laurea in ingegneria civile;

e) di aver conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

f) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

g) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

h) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

i) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

l) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi cinque anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

m) le sedi, in ordine di preferenza, alle quali aspirano ad essere assegnati;

n) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

o) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

p) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso, con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

Qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

Alla domanda debbono essere allegati i titoli professionali e accademici, in originale o in copia autentica ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali, nonché quelli pubblicistici (questi ultimi in triplice esemplare) che gli aspiranti ritengano utili agli effetti del concorso, corredati del relativo elenco in carta semplice.

Gli aspiranti sono esonerati dalla presentazione dei titoli già trasmessi alla Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti, ai quali debbono fare espresso riferimento nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.
Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale con mansioni di ingegnere o alla dirigenza con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alle prove scritte, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente.

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art. 5.
Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta vertente sugli argomenti indicati nella prima parte del programma di esame allegato 3;

una prova scritta vertente sugli argomenti indicati nella parte seconda del programma di esame allegato 3;

una prova orale vertente sugli argomenti delle prove scritte e sugli argomenti indicati nella parte terza del programma medesimo.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento delle prove scritte sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.
Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nelle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sara affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sara determinata sommando il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli, la media dei punteggi riportati nelle prove scritte e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Per la valutazione dei titoli la commissione giudicatrice avrà a disposizione cinque punti.

La valutazione dei titoli precederà le prove scritte di esame.

Art. 7.
Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, sempreché provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 5 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.
Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.
Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al sesto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto, ovviamente nei limiti delle esigenze di servizio, dell'ordine della graduatoria e delle preferenze dichiarate dai vincitori.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonché quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

La Direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.
Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di laurea in ingegneria civile, in originale o copia autentica;

b) diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con l'indicazione della data di conseguimento, in originale o copia autentica;

c) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano diritto all'elevazione di tale limite perché in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno la residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

d) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

f) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;

g) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

h) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

i) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

l) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medito militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *l)*, anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente ordine professionale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 11.

Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio con la qualifica di ingegnere di 2ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di prima qualifica del ruolo professionale, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.

Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso conseguire la nomina.

Roma, addì 17 gennaio 1978

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale: ZANIBELLI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal benficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938 - 9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3) lettera *b*), e 4), purché complessivamente non superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi però assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purché non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e sempreché siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - Servizio del personale - Via IV Novembre n. 144 - 00187 ROMA

..l.. sottoscritt.. (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta (nat . . a . . il . . (2)

domanda di essere ammess . . a partecipare al concorso pubblico, per esami e per titoli, a quattro posti di ingegnere di 2ª classe da inquadrare nella prima qualifica del ruolo professionale.

A tal fine ..l.. sottoscritt.. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perché (3)

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso della laurea in ingegneria civile;

d) di essere in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

e) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

g) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat.. a causa di (6) . . . .;

h) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione: . . .;

i) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di assegnazione (7) . . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . .
(provincia di . . . .) (8);

di allegare alla domanda stessa i seguenti titoli: . . .
. . . .

Fa presente che non allega, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del bando, i titoli di cui appresso in quanto già trasmessi a codesta Direzione generale - Servizio del personale, e non restituiti:
. . . .
. . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9):

. . . . n. . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. . . .
(codice avviamento postale) (località - provincia)

..l.. sottoscritt . si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Data, ...

Firma . . . . . . (10)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Le sedi di assegnazione sono quelle indicate nell'art. 1 del bando.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Strutture in cemento armato: applicazione alle costruzioni civili (abitazioni ed uffici) e prescrizioni relative.

Natura e resistenza dei terreni. Sistemi vari di consolidamento. Sistemi vari di fondazione con particolare riguardo alle costruzioni civili.

PARTE SECONDA

Studio di massima distributivo di un edificio da adibire ad uffici dell'Istituto su schema di esigenze preventivamente consegnato o di un edificio da reddito. Lo studio comprenderà: lo sviluppo grafico, la relazione illustrativa, qualche particolare esecutivo, calcoli per il dimensionamento di massima, computo metrico estimativo.

Stima di aree e di fabbricati. Piani finanziari.

Studio di massima dei seguenti impianti per edifici di civile abitazione ed uffici:

centrali termiche per produzione di acqua calda;

riscaldamento;

condizionamento d'aria;

sollevamento e distribuzione di acqua potabile calda e fredda negli edifici;

distribuzione dell'energia elettrica negli edifici.

PARTE TERZA

Materiali da costruzione naturali ed artificiali. Legislazione urbanistica e di igiene nell'edilizia. Legislazione sui lavori pubblici. Servitù prediali secondo la vigente legislazione. Legislazione e norme sulla prevenzione degli infortuni e l'igiene sul lavoro. Nozioni sulla legislazione riguardante i provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico, sulle misure di sicurezza per gli impianti termici e sulle norme per il contenimento del consumo energetico per usi termici negli edifici. Nozioni sulle norme per l'installazione ed il funzionamento degli ascensori e montacarichi in servizio privato. Regolamento dell'I.N.A.I.L. per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti, con particolare riguardo al capitolato generale di appalto ed alle norme per la direzione e contabilità dei lavori.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da un'autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alle prove di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porrano in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA

(Documentazione)

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documente in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatti di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichirazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11 - *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare sempreché detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro; tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

i capi di famiglia numerosa:

documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(1660)

Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di geometra di 3ª classe da inquadrare nella seconda qualifica del ruolo professionale.

Art. 1.
Posti a concorso

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, concernente « le disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di lavoro del personale dipendente » e delle norme regolamentari vigenti presso l'I.N.A.I.L., un concorso pubblico, per esami, a dieci posti di geometra di 3ª classe da inquadrare nella seconda qualifica del ruolo professionale.

I suddetti posti sono ripartiti come segue:

Ispettorato regionale per il Piemonte . . .	posti	1
Ispettorato regionale per la Lombardia .	»	2
Ispettorato regionale per il Friuli-Venezia Giulia .	»	1
Ispettorato regionale per la Toscana	»	1
Ispettorato regionale per l'Umbria	»	1
Ispettorato regionale per la Puglia	»	1
Ispettorato regionale per la Sicilia . . .	»	1
Ispettorato regionale per la Sardegna . .	»	1
Direzione generale - Gestione immobili	»	1
Totale .	posti	10

Art. 2.
Requisiti per l'ammissione

Al concorso possono partecipare coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) diploma di geometra;

b) età non superiore a 32 anni o agli altri limiti massimi di età indicati nell'allegato 1; si prescinde dal limite massimo di età per i candidati che siano già alle dipendenze dell'Istituto;

c) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver tenuto buona condotta;

e) sana e robusta costituzione fisica;

f) aver ottemperato agli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un precedente impiego per aver prodotto, ai fini del conseguimento dell'impiego stesso, documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti come sopra prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, stabilito al successivo art. 3.

I provvedimenti relativi all'ammissione o alla non ammissione al concorso saranno adottati dalla Direzione generale dell'Istituto.

Art. 3.
Presentazione delle domande, termine e modalità

Le domande di ammissione al concorso debbono essere presentate o fatte pervenire, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Direzione generale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Servizio del personale, in Roma, via IV Novembre, 144 (00187), escluso tassativamente il tramite di altri uffici centrali o periferici dello Istituto.

Il termine per la presentazione delle domande è di quarantacinque giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale termine, qualora venga a scadere in giorno festivo, si intenderà protratto al primo giorno non festivo immediatamente seguente.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile purchè spedite entro il termine indicato; a tal fine farà fede il timbro a data apposto sulla raccomandata dall'ufficio postale accettante.

Le domande presentate direttamente alla Direzione generale dell'Istituto - Servizio del personale, saranno accettate soltanto dalle ore 8,30 alle ore 11,30 dei giorni non festivi.

La data di arrivo di tali domande è stabilita in base al timbro a calendario apposto dall'Istituto.

Nella domanda, da redigere secondo lo schema allegato 2, gli aspiranti debbono dichiarare:

a) il proprio cognome e nome (in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita nonchè, in caso di superamento del limite di età di 32 anni, i titoli che danno diritto all'aumento del limite stesso indicati nell'allegato 1;

c) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

d) di essere in possesso del diploma di geometra;

e) il comune dove risultano iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

f) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subito condanne penali e di essere immuni da qualsiasi altro precedente penale. In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione;

g) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare;

i) di essere a conoscenza che non saranno prese in considerazione domande di trasferimento di sede presentate nei primi 5 anni di servizio, secondo quanto stabilito all'ultimo comma dell'art. 11;

l) le sedi, in ordine di preferenza, alle quali aspirano ad essere assegnati;

m) di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, sarà loro assegnata;

n) la residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il trasferimento sia avvenuto da meno di un anno;

o) l'indirizzo (comprensivo del codice di avviamento postale) presso il quale dovrà essere inviata ogni comunicazione relativa al concorso con l'impegno di farne conoscere le successive eventuali variazioni.

Qualora siano già alle dipendenze dell'Istituto, la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

L'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o dell'indirizzo da parte degli aspiranti o di mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo medesimo indicato nella domanda di partecipazione al concorso.

La firma apposta dagli aspiranti in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande stesse nel caso che queste siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, l'autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica stessa potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

Art. 4.

Commissione giudicatrice

La commissione giudicatrice, nominata dal presidente dello Istituto, sarà composta come segue:

Presidente:

il presidente dell'Istituto o un consigliere di amministrazione dell'Istituto.

Membri:

un consigliere di amministrazione dell'Istituto;

tre esperti nelle materie che formano oggetto delle prove di esame, da scegliersi, anche se non in attività di servizio, nelle seguenti categorie: funzionari dello Stato con qualifica non inferiore a primo dirigente ovvero magistrati del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o magistrati ordinari con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello o equiparate ovvero docenti universitari;

due funzionari dell'Istituto appartenenti alla prima qualifica del ruolo professionale con mansioni di ingegnere o alla dirigenza con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Segretario:

un funzionario del servizio del personale con qualifica non inferiore a dirigente.

In rapporto al numero degli aspiranti ammessi al concorso, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali segretari aggiunti, scelti tra gli impiegati del predetto servizio del personale con qualifica di collaboratore o di assistente.

In rapporto al numero dei concorrenti partecipanti alla prova scritta, il presidente dell'Istituto nominerà eventuali sottocommissioni, costituite ciascuna da un numero di componenti pari a quello della commissione originaria, unico restando il presidente

E' in facoltà del presidente dell'Istituto sostituire i componenti della commissione, in caso di impedimento, con altri scelti nella stessa categoria alla quale l'impedito appartiene.

Art 5.

Prove di esame

Gli esami si svolgeranno in Roma nei giorni e nei locali che saranno preventivamente comunicati e comprenderanno:

una prova scritta che verterà sull'applicazione pratica di uno degli argomenti indicati nella parte prima del programma di esame allegato 3;

una prova orale che verterà sulle materie indicate nel programma stesso.

Le prove di esame si svolgeranno secondo le norme contenute nell'allegato 4 che costituisce parte integrante del presente bando.

La data di svolgimento della prova scritta sarà comunicata con preavviso di almeno quindici giorni, quella della prova orale con preavviso di almeno venti giorni.

La commissione giudicatrice stabilirà la durata delle prove di esame.

I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove di concorso nei giorni fissati saranno dichiarati decaduti dal concorso.

Art. 6.

Votazioni minime

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato un punteggio di almeno sette decimi nella prova scritta.

Ai candidati che avranno conseguito l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione della loro ammissione a tale prova a mezzo di lettera raccomandata, con l'indicazione del punteggio riportato nella prova scritta.

La prova orale non si intenderà superata se i candidati non avranno in essa ottenuto un punteggio di almeno sei decimi.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati con la indicazione del punteggio da ciascuno riportato; detto elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, sarà affisso nel medesimo giorno all'albo della sede di esame.

La votazione complessiva sarà determinata sommando il punteggio riportato nella prova scritta e il punteggio ottenuto nella prova orale.

Art. 7.

Titoli di preferenza e precedenza: documentazione

Ai fini dell'applicazione delle norme in materia di preferenza a parità di merito o di precedenza (riserva di posti) nella nomina, i concorrenti che avranno superato la prova orale dovranno presentare o far pervenire entro il termine perentorio di venti giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione i documenti prescritti dall'allegato 5.

I candidati potranno avvalersi dei titoli stessi, semprechè provvedano a presentare o a far pervenire la relativa documentazione entro il termine indicato al precedente comma, anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

I benefici di cui trattasi non verranno applicati nei confronti di quei candidati che avranno prodotto documenti diversi da quelli specificati al citato allegato 5 ovvero documenti irregolarmente redatti.

Art. 8.

Formazione della graduatoria

La commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito del concorso secondo l'ordine della votazione complessiva riportata da ciascuno dei candidati.

Art. 9.

Approvazione della graduatoria di merito, dichiarazione dei vincitori e degli idonei, nomina in ruolo dei vincitori

La graduatoria di merito sarà sottoposta all'approvazione del comitato esecutivo dell'Istituto il quale, tenuto conto delle preferenze e precedenze stabilite dalle vigenti disposizioni di legge in favore delle varie categorie di beneficiari, documentate ai sensi del precedente art. 7, dichiarerà i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

Con lo stesso provvedimento, e sempre sotto condizione dello accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, nonchè del superamento del periodo di prova previsto al sesto comma del presente articolo, il comitato esecutivo procederà alla nomina in ruolo dei vincitori del concorso, fissandone la decorrenza.

I vincitori del concorso nominati in ruolo, i quali, senza motivo che l'Istituto ritenga giustificato, non assumano servizio presso la sede loro assegnata alla data prefissata, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Nelle assegnazioni alle sedi si terrà conto, ovviamente nei limiti delle esigenze di servizio, dell'ordine della graduatoria e delle preferenze dichiarate dai vincitori.

La Direzione generale dell'Istituto provvederà ad effettuare l'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego e ad adottare i provvedimenti conseguenti, nonchè quelli concernenti la dichiarazione di decadenza dalla nomina dei vincitori.

La Direzione generale medesima provvederà, altresì, ad accertare il superamento del periodo di prova che ha la durata di sei mesi eventualmente prorogabile di altri sei mesi; al termine di tale periodo, in caso di esito sfavorevole, il presidente dell'Istituto dichiarerà la risoluzione del rapporto con provvedimento motivato.

Durante il periodo di prova agli interessati sarà corrisposto il trattamento economico indicato al secondo comma del successivo art. 11.

Contro le deliberazioni del comitato esecutivo non è ammesso ricorso ad altri organi dell'Istituto.

Art. 10.

Documentazione di nomina

I vincitori del concorso dovranno presentare o far pervenire i sotto elencati documenti nel termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto la relativa comunicazione, a pena di decadenza dai diritti conseguenti alla loro partecipazione al concorso:

a) diploma di geometra in originale o copia autentica;

b) estratto dell'atto di nascita in carta bollata, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine. Tale documento non può essere sostituito dal certificato di nascita.

I candidati i quali, pur avendo superato il limite massimo di età di 32 anni alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, abbiano

diritto all'elevazione di tale limite perchè in possesso di uno o più dei requisiti particolari indicati nell'allegato 1 al presente bando, dovranno produrre, sempre nel termine perentorio suddetto, oltre all'estratto dell'atto di nascita, i documenti comprovanti il possesso dei predetti requisiti, semprechè non abbiano già prodotto, a termine del precedente art. 7 e nelle forme prescritte nell'allegato 5, i documenti medesimi ai fini della preferenza a parità di merito o della precedenza (riserva di posti) nella nomina.

I concorrenti che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della provincia nella quale hanno residenza.

Il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovrà produrre un certificato in carta bollata da cui risulti tra l'altro, la data di cessazione del rapporto d'impiego con detti enti;

c) certificato in carta bollata dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

d) certificato, in carta bollata, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici; da tale documento dovrà risultare che il candidato era in possesso del requisito anzidetto anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;

e) certificato generale del casellario giudiziale, in carta bollata; *il predetto documento non può essere sostituito dal certificato penale;*

f) certificati dei carichi pendenti, in carta bollata, rilasciati, rispettivamente, dalla procura della Repubblica e dalla pretura della circoscrizione in cui il candidato risiede e, in caso di cambiamento di residenza negli ultimi tre anni, altri certificati della procura e pretura della precedente residenza;

g) copia aggiornata, provvista di bollo, dello stato di servizio, per gli ufficiali, o del foglio matricolare, per i sottufficiali e militari di truppa (compresi tra questi ultimi i candidati che siano stati arruolati dai consigli di leva per aver subito la visita medica di leva, ancorchè non abbiano prestato servizio militare). I documenti di cui sopra non possono essere sostituiti dal foglio di congedo.

Gli aspiranti che, per un qualsiasi motivo, non siano stati arruolati dal consiglio di leva, dovranno presentare il certificato di esito di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco e vidimato dal commissario di leva; gli aspiranti che appartengano a classi non ancora chiamate a visita militare dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva, in carta bollata, rilasciato dal sindaco.

Gli aspiranti arruolati nella leva di mare, che ancora non abbiano prestato servizio militare, dovranno produrre certificato di esito di leva rilasciato dalla competente capitaneria di porto;

h) fotografia recente, autenticata dal sindaco o da notaio, applicata su carta da bollo;

i) certificato su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione fisica e che, secondo quanto prescritto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione ed indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra o invalidi civili per fatto di guerra ed assimilati, invalidi per servizio o invalidi del lavoro il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, e dell'art. 11 della legge 14 ottobre 1966, n. 851, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed all'incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego cui aspira.

Gli aspiranti mutilati e invalidi civili dovranno produrre un certificato rilasciato dalla commissione sanitaria provinciale di cui all'art. 8 della legge 6 agosto 1966, n. 625, e successive modificazioni, da cui risulti che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e che per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti, e che sia idoneo all'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo, da parte di sanitari di sua fiducia, i candidati dichiarati vincitori, che non siano già dipendenti di ruolo dell'Istituto, fermo restando quanto è previsto dalle vigenti disposizioni di legge nei riguardi dei mutilati e degli invalidi di guerra e categorie equiparate, nonchè dei sordomuti.

L'amministrazione provvederà d'ufficio all'accertamento della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della comunicazione di richiesta dei documenti stessi.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati ad altre pubbliche amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle disposizioni fiscali in vigore.

Gli aspiranti che, alla data di comunicazione di richiesta dei documenti, siano in servizio presso l'I.N.A.I.L., sono esonerati dalla presentazione dei documenti che risultino già in possesso dell'Istituto, compresi quelli indicati nelle lettere *c*), *d*), *e*), *f*), *i*), anche se di data anteriore a tre mesi.

I candidati sono tenuti a riscontrare l'esattezza delle generalità e dei dati riportati su ciascun documento nonchè ad accertare che tutti i documenti siano conformi, sotto ogni aspetto, a quelli prescritti nel presente bando.

All'atto dell'immissione in servizio i candidati nominati dovranno produrre certificato in carta bollata, rilasciato dal competente collegio provinciale, comprovante l'avvenuta iscrizione al relativo albo.

Art. 11.
Disciplina giuridica ed economica del rapporto d'impiego

Il rapporto d'impiego con l'Istituto sarà disciplinato dalle disposizioni contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, dalle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411, nonchè dal regolamento organico del personale.

Ai vincitori assunti in servizio con la qualifica di geometra di 3ª classe, alla quale corrisponde, ai sensi dell'allegato 6 al decreto del Presidente della Repubblica n. 411 del 1976, quella di seconda qualifica del ruolo professionale, sarà corrisposto il trattamento economico previsto per il personale dell'Istituto appartenente alla seconda qualifica del ruolo professionale, classe iniziale.

Non verranno prese in considerazione eventuali istanze di trasferimento avanzate prima che sia trascorso un periodo non inferiore a cinque anni di permanenza nella residenza di prima assegnazione da quei candidati che saranno nominati in seguito ai risultati del concorso.

Art. 12.
Nomina degli idonei

Nel caso che alcuni dei posti restino scoperti per rinuncia o per decadenza dei vincitori, il direttore generale potrà procedere entro il termine di sei mesi dalla data del provvedimento che dichiara la rinuncia o la decadenza, ad altrettante nomine secondo l'ordine della graduatoria.

Entro due anni dalla data di approvazione della graduatoria di merito, il comitato esecutivo ha facoltà di nominare, ai posti che risulteranno vacanti, i concorrenti idonei nel numero ritenuto di volta in volta necessario, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Avvertenza: secondo quanto stabilito dall'art. 6 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge n. 355 del 14 agosto 1974, i concorrenti che siano stati collocati anticipatamente a riposo in qualità di pubblici dipendenti, ai sensi della legge n. 336 del 24 maggio 1970 e del citato decreto-legge n. 261 del 1974, non possono in caso di vincita del concorso conseguire la nomina.

Roma, addì 17 gennaio 1978

Il presidente: ORLANDI

Il direttore generale: ZANIBELLI

ALLEGATO 1

CATEGORIE PER LE QUALI E' AUMENTATO IL LIMITE MASSIMO DI ETA'

Il limite massimo di età prescritto dall'art. 2 è elevato:

1) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

b) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati o internati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengano alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici, previsti dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti.

Sono esclusi dal beneficio coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con legge 23 febbraio 1952, n. 93;

2) di due anni per coloro che siano coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

3) ad anni 39:

a) per i decorati di medaglia o croce di guerra al valore militare e per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa intendendosi per famiglia numerosa quella costituita da almeno sette figli viventi, computati tra essi anche i figli caduti in guerra;

4) per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo indicato dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25 (5 settembre 1938-9 agosto 1944).

I benefici indicati al punto 1) si cumulano con quelli previsti ai punti 2), 3), lettera *b*), e 4), purchè complessivamente non si superino i 40 anni di età; i benefici indicati ai punti 2), 3) e 4) si cumulano tra di loro, salvo sempre il citato limite massimo di 40 anni;

5) ad anni 40, ritenendosi per assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

6) ad anni 45, ritenendosi parimenti assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante, per il personale licenziato dagli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, purchè non siano trascorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego;

7) ad anni 55, sempre ritenendosi assorbita ogni altra eventuale elevazione spettante, e semprechè siano applicabili le disposizioni sul collocamento obbligatorio contenute nella legge 2 aprile 1968, n. 482, per gli invalidi di guerra o civili per fatto di guerra o per servizio o del lavoro o invalidi civili; orfani e vedove di caduti in guerra o per servizio o sul lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi.

Non godono dell'elevazione gli invalidi espressamente esclusi dal beneficio ai sensi dell'art. 2 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482.

ALLEGATO 2

Schema di domanda
RACCOMANDATA R. R.

Alla Direzione generale dell'I.N.A.I.L. - *Servizio del personale* - Via IV Novembre n. 144 - 00187 ROMA

..l.. sottoscritt .... . (1)
(cognome e nome a carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta) nat.. a . . il .
(2) . . domanda di essere ammess.. a partecipare al concorso pubblico per esami a dieci posti di geometra di 3ª classe da inquadrare nella seconda qualifica del ruolo professionale.

A tal fine ..l.. sottoscritt .. dichiara:

a) di poter fruire del beneficio dell'elevazione del limite massimo di età perchè (3) . . .

b) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

c) di essere in possesso del diploma di geometra;

d) di essere iscritt.. nelle liste elettorali del comune di (4) . . . .;

e) di non aver procedimenti penali in corso, di non aver mai subìto condanne penali e di essere immune da qualsiasi altro precedente penale (5);

f) di aver prestato servizio con rapporto d'impiego presso una pubblica amministrazione e cioè presso . . . . .
e di essere cessat.. a causa di (6) . . . .;

g) di essere nei riguardi degli obblighi imposti dalle leggi sul reclutamento militare, nella seguente posizione . . . .;

h) di preferire, nell'ordine, le seguenti sedi di assegnazione (7) . . . .

..l.. sottoscritt.. dichiara, inoltre:

di accettare la destinazione che, in caso di esito favorevole del concorso, gli verrà assegnata;

di essere residente nel comune di . . . . .
(provincia di . . . .) (8);

..l.. sottoscritt.. dichiara, infine, di aver preso visione del relativo bando di concorso e di sottostare a tutte le condizioni in esso stabilite e, in particolare, a quelle che lo impegnano a raggiungere, in caso di nomina, la sede di assegnazione e alla impossibilità di chiedere ed ottenere trasferimenti per almeno cinque anni.

..l.. sottoscritt.. chiede che ogni comunicazione relativa al presente concorso venga inviata al seguente indirizzo (9):

. . . . n. . .
(cognome e nome) (via, piazza, ecc.)

. .
(codice avviamento postale) (località - provincia)

..l.. sottoscritt.. si impegna a comunicare le eventuali variazioni dell'indirizzo come sopra indicato e riconosce che l'Istituto non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi o ritardi postali o telegrafici ovvero per il caso di dispersione di comunicazioni in dipendenza di inesatta o non chiara trascrizione dei dati anagrafici o del cambiamento dell'indirizzo medesimo.

Luogo e data . . . . .

Firma . . . . (10)
(autentica)

---

(1) Scrivere prima il cognome (a lettere maiuscole) e poi il nome (a lettere minuscole). Le donne coniugate devono indicare, nell'ordine, il cognome e nome proprio ed il cognome del marito.

(2) Se dipendente dell'I.N.A.I.L. indicare la data di assunzione, la qualifica e la sede di appartenenza.

(3) I titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età sono indicati nell'allegato 1 del bando.

(4) Coloro che non risultino iscritti nelle liste elettorali dovranno indicare i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime.

(5) In caso contrario i concorrenti dovranno dichiarare i carichi pendenti, le eventuali condanne subite e i loro precedenti penali indicandone la natura, anche nei casi in cui sia stata concessa la non menzione nei certificati rilasciati dal casellario giudiziale, ovvero siano intervenuti amnistia, indulto, grazia, perdono giudiziale o riabilitazione.

(6) La dichiarazione non dovrà essere resa da coloro che non siano mai stati dipendenti di pubbliche amministrazioni.

(7) Le sedi di assegnazione sono quelle indicate nell'art. 1 del bando.

(8) Qualora il periodo di residenza sia inferiore ad un anno, indicare anche la precedente residenza.

(9) I dipendenti dell'Istituto dovranno indicare il loro domicilio privato.

(10) L'autentica della firma dovrà essere effettuata da notaio o da cancelliere o da segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco ovvero dal funzionario dell'Istituto competente a ricevere le domande nel caso che le domande stesse siano presentate personalmente dagli interessati.

Per gli aspiranti che prestino servizio militare, la autentica potrà essere effettuata dal comandante la compagnia o unità equiparata di appartenenza; per i dipendenti dell'Istituto l'autentica potrà essere resa dal capo dell'ufficio al quale i medesimi sono addetti.

ALLEGATO 3

PROGRAMMA DI ESAME

PARTE PRIMA

Prova scritta vertente sull'applicazione pratica di uno dei seguenti argomenti:

Topografia:

rilevamenti planimetrici ed altimetrici e problemi connessi. Metodi di misura e calcolo delle aree.

Estimo:

metodi di stima delle aree e dei fabbricati (stima analitica e sintetica). Determinazione del reddito - Costo di trasformazione.

Catasto rustico e urbano:

nozioni sul catasto e sull'estimo catastale; frazionamenti, revisioni e rettifiche dei confini; passaggi di proprietà, volture; accatastamenti.

Costruzioni:

norme di accettazione dei materiali e modo di esecuzione dei lavori con particolare riguardo ai leganti idraulici, alle calci, agli inerti, alle pietre naturali, ai laterizi, ai materiali da pavimentazione, da impermeabilizzazione, da isolamento; malte e calcestruzzi: composizione, dosaggi e preparazione; strutture in muratura ordinaria, miste e in calcestruzzo semplice; strutture in calcestruzzo armato: nozioni; coperture e solai piani: in ferro, legno e calcestruzzo; sistemi di fondazioni usuali; muri di sostegno: tipi e caratteristiche.

Norme per l'esecuzione delle opere:

elementi tecnico-contabili inerenti alla progettazione, allo appalto ed alla conduzione dei lavori; rilevamento dei prezzi, analisi dei prezzi, elenco dei prezzi. Computo metrico e stima dei lavori; sistemi e modalità di appalto ed aggiudicazione dei lavori; capitolati e contratti; revisione dei prezzi con particolare riferimento alla vigente legislazione; aggiornamento dei prezzi; sorveglianza e contabilità dei lavori; giornale dei lavori; manuale del direttore dei lavori, libretti delle misure; liste delle provviste e degli operai, anticipazioni, registro di contabilità, sommario, stati di avanzamento dei lavori, certificati di pagamento delle rate di acconto, stato finale, riserve e loro risoluzione; atti successivi al contratto dall'inizio alla fine dei lavori: consegna dei lavori, sospensioni e riprese, proroghe, ultimazione lavori, accertamento regolare esecuzione e collaudo; varianti ai progetti, aumenti di spesa, perizie supplettive e richieste di stanziamento supplettive, atti di sottomissione; nuovi prezzi; leggi e regolamenti sulle opere pubbliche e sulla direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato; regolamento per la realizzazione e la manutenzione delle opere edilizie e dei relativi impianti dell'I.N.A.I.L.; capitolato generale di appalto dell'I.N.A.I.L.

PARTE SECONDA

Prova orale vertente sulle materie della prova scritta, ed inoltre:

Materie giuridiche:

servitù prediali (nozioni): distanze legali e distacchi, comunione di muri di confine; aree a dislivello e costruzione di muri di sostegno e di divisione.

ALLEGATO 4

NORME PER I CONCORRENTI

1) I concorrenti, prima che abbia inizio ciascuna prova di esame, debbono dimostrare la propria identità personale mediante presentazione della carta di identità, ottenuta ai sensi della legge di pubblica sicurezza, o di altro documento di riconoscimento con fotografia, rilasciato da una autorità dello Stato.

2) I concorrenti che si presenteranno agli esami dopo la lettura del tema non saranno ammessi alla prova.

3) I concorrenti dovranno presentarsi alla prova di esame muniti dell'occorrente per scrivere.

4) I lavori debbono essere scritti esclusivamente, a pena di nullità, su fogli portanti il timbro di ufficio e la firma di un membro della commissione giudicatrice.

I concorrenti non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; possono consultare soltanto testi di legge.

Durante la prova scritta non è permesso ai concorrenti di comunicare tra di loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione giudicatrice.

Il concorrente che contravviene a queste disposizioni è escluso dal concorso.

5) Ai concorrenti saranno consegnati in aula, unitamente ai fogli di cui al punto 4), due buste di uguale colore: una grande ed una piccola, quest'ultima contenente un cartoncino bianco, nel quale dovranno scrivere, prima dell'inizio della prova, il proprio cognome (in stampatello e prima del nome) e il nome, nonchè la data e il luogo di nascita.

Il cartoncino dovrà essere lasciato in vista sul banco unitamente al documento di identità personale.

6) Compiuto il lavoro, il concorrente, a pena di nullità, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, dovrà porlo nella busta grande insieme a tutti i fogli ricevuti.

Dopo di chè, dovrà presentarsi agli incaricati della vigilanza ai quali dovrà far riscontrare, sempre sulla scorta del documento di identità, i dati scritti sul cartoncino.

Effettuato tale controllo, gli incaricati della vigilanza, alla presenza del concorrente, porranno il cartoncino nella busta piccola che, dopo averla chiusa, porrano in quella grande; quindi, dopo aver chiuso la busta grande, consegneranno quest'ultima al presidente della commissione giudicatrice o a chi ne fa le veci.

ALLEGATO 5

TITOLI DI PREFERENZA E PRECEDENZA
(Documentazione)

I documenti da produrre ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 sono i seguenti:

A) Ai fini del beneficio della preferenza a parità di merito:

1) insigniti di medaglia al valor militare:

originale o copia autentica del brevetto o del documento di concessione;

oppure:

copia autentica del foglio matricolare aggiornato o dello stato di servizio aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa;

2) mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

decreto di concessione della pensione di guerra;

oppure:

certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra;

oppure:

dichiarazione rilasciata dalla direzione provinciale della Opera nazionale invalidi di guerra in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido di guerra;

3) mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 2);

4) mutilati e invalidi per servizio:

decreto di concessione della pensione;

oppure:

certificato mod. 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

5) mutilati e invalidi del lavoro:

dichiarazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro da cui risulti l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. da cui risulti la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

6) orfani di guerra (ed equiparati):

attestato del comitato provinciale dell'Opera nazionale orfani di guerra rilasciato ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365;

7) orfani di caduti per fatto di guerra:

documentazione come al n. 6);

8) orfani di caduti per servizio:

certificato rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro ai sensi e per gli effetti della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

oppure:

dichiarazione dell'amministrazione pubblica presso la quale prestava servizio il genitore, attestante che il decesso è avvenuto per causa di servizio, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

9) orfani di caduti sul lavoro:

dichirazione rilasciata dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il genitore è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con il caduto;

10) feriti in combattimento:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti che il concorrente è stato ferito in combattimento;

11) *a*) insigniti di croce di guerra o di altra attestazione per merito di guerra:

originale o copia autentica del brevetto;

oppure:

copia autentica dello stato di servizio militare aggiornato o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il conferimento della ricompensa o dell'attestazione;

b) capi di famiglia numerosa (da intendersi per tale la famiglia costituita da almeno sette figli viventi computandosi fra essi anche i figli caduti in guerra):

stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza (di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

12) figli di mutilati e invalidi di guerra ex combattenti:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

13) figli di mutilati e invalidi civili per fatto di guerra:

uno dei documenti di cui al n. 2) comprovante la condizione di mutilato o invalido civile per fatto di guerra del genitore, unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

14) figli di mutilati e invalidi per servizio:

uno dei documenti di cui al n. 4) comprovante la condizione di invalido per servizio del genitore unitamente ad un certificato anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

15) figli di mutilati e invalidi del lavoro:

uno dei documenti di cui al n. 5) comprovante la condizione di invalido del lavoro del genitore unitamente ad un documento anagrafico da cui risulti la relazione di parentela del candidato con l'invalido;

16) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti di guerra:

a) per le vedove: mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per le madri e sorelle, vedove o nubili: certificato rilasciato dal comune di residenza (per le sorelle, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione) attestante rispettivamente lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, di caduto in guerra;

17) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti civili per fatto di guerra:

documentazione come al n. 16);

18) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti per servizio:

a) per le vedove: dichiarazione, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, rilasciata dalla amministrazione pubblica presso la quale il caduto prestava servizio attestante la condizione della concorrente;

oppure:

certificato rilasciato ai sensi della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio attestante che il decesso avvenne per causa di servizio unitamente ad un documento anagrafico comprovante, rispettivamente, lo stato di madre e di sorella, vedova o nubile, del caduto (se riguardante la sorella dovrà recare data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

19) madri e vedove non rimaritate e sorelle, vedove o nubili, di caduti sul lavoro:

a) per le vedove: dichiarazione della sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro comprovante l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

oppure:

dichiarazione dell'I.N.A.I.L. attestante che il coniuge è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico, di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione, da cui risulti la relazione di parentela della concorrente con il caduto;

b) per le madri e le sorelle, vedove o nubili: dichiarazione dell'I.N.A.I.L. comprovante che il congiunto è deceduto per causa di lavoro, unitamente ad un certificato anagrafico attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto (per le sorelle tale certificato dovrà essere di data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione);

20) combattenti e categorie assimilate o equiparate:

a) per i combattenti: dichiarazione integrativa rilasciata dalla competente autorità militare semprechè detta dichiarazione non risulti inserita, a norma delle vigenti disposizioni, nello stato di servizio militare o nel foglio matricolare, nel qual caso il concorrente dovrà presentare copia integrale autentica di uno di questi ultimi documenti debitamente aggiornato;

b) per i reduci dalla deportazione o dall'internamento: attestazione rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio gli interessati hanno residenza, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

c) per i profughi: documento comprovante il riconoscimento della qualifica, previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi (attestato del Ministero degli affari esteri o delle autorità consolari delle località di provenienza per i connazionali rimpatriati da territori africani o attestazione rilasciata dalla competente prefettura per gli altri profughi);

21) dipendenti dell'I.N.A.I.L.: dichiarazione del candidato vistata dal dirigente l'unità burocratica di appartenenza dalla quale risulti la data di assunzione e la qualifica rivestita;

22) coniugati e vedove con o senza prole:

stato di famiglia in data non anteriore ad un mese rispetto a quella di presentazione;

23) mutilati e invalidi civili:

verbale di visita medica della commissione sanitaria provinciale di cui alla legge 6 agosto 1966, n. 625, ovvero attestato rilasciato dal competente organo provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili dai quali risultino lo stato di invalidità civile del concorrente, la natura della minorazione fisica e il grado di riduzione della capacità lavorativa;

24) militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine delle ferme o rafferme (art. 31, legge 31 maggio 1975, n. 191):

certificato della competente autorità militare.

B) Ai fini del beneficio della precedenza nella nomina (riserva di posti):

gli appartenenti alle categorie privilegiate di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482 (invalidi di guerra, invalidi civili per fatto di guerra, invalidi per servizio, invalidi per lavoro, invalidi civili; orfani e vedove di guerra, per servizio e per lavoro; figli e mogli di coloro che siano divenuti permanentemente inabili a qualsiasi lavoro per fatto di guerra o per servizio o per lavoro; sordomuti; profughi), che siano disoccupati, dovranno produrre il certificato di iscrizione negli appositi elenchi istituiti, per ciascuna delle suddette categorie, ai sensi dell'art. 19 della legge medesima, presso gli uffici provinciali del lavoro, tale certificato dovrà essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione;

gli ex combattenti e categorie assimilate nonchè i cittadini reduci dalla deportazione o dall'internamento:

documentazione come al n. 20), lettere *a*) e *b*);

i capi di famiglia numerosa:

documentazione come al n. 11), lettera *b*).

Il ritardo nella presentazione dei documenti e la presentazione di documenti diversi da quelli stabiliti o compilati irregolarmente comporteranno, senza necessità di particolare avviso, la decadenza dai relativi benefici.

Le copie dei certificati originali saranno prese in considerazione soltanto se autenticate nelle forme prescritte dalle disposizioni di cui agli articoli 7 e 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni.

Ogni documento prodotto dovrà essere conforme alle vigenti disposizioni fiscali.

(1661)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

Le prove pratica e orale del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico esecutivo in prova presso l'osservatorio astrononomico di Collurania-Teramo, indetto con decreto ministeriale 30 ottobre 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1977, registro n. 33 Istruzione, foglio n. 196, avranno luogo i giorni 11 e 12 aprile 1978, con inizio alle ore 9, presso l'osservatorio astronomico di Collurania-Teramo.

(1686)

OSPEDALE CIVILE DI UDINE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario della divisione di medicina generale prima;

un posto di primario della divisione di medicina generale seconda;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente della divisione di stomatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale (ufficio assunzioni) dell'ente in Udine.

(767/S)

OSPEDALE CIVICO DI CHIVASSO

Concorso ad un posto di primario di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chivasso (Torino).

(763/S)

OSPEDALE CIVILE «SPIRITO SANTO» DI PESCARA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della sezione autonoma di cardiologia;

un posto di assistente del servizio di accettazione sanitaria, astanteria e pronto soccorso ad indirizzo chirurgico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Pescara.

(823/S)

OSPEDALE DI LEGNAGO

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Legnago (Verona).

(764/S)

OSPEDALE TISIOPNEUMOLOGICO «A. TANZARELLA» DI OSTUNI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto e un posto di assistente medico (a tempo definito).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Ostuni (Brindisi).

(765/S)

OSPEDALE CIVILE «S. LORENZO» DI VALDAGNO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Valdagno (Vicenza).

(769/S)

OSPEDALE «SS. TRINITÀ» DI POPOLI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente del centro trasfusionale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Popoli (Pescara).

(770/S)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI S. MINIATO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto alla divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in S. Miniato (Pisa).

(771/S)

OSPEDALE DEL COMPRENSORIO DI GUASTALLA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente di Guastalla (Reggio Emilia).

(768/S)

OSPEDALE «S. GIACOMO D'ALTOPASSO» DI LICATA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Licata (Agrigento).

(772/S)

OSPEDALI RIUNITI DI TRIESTE

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di neurologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina generale addetto al servizio di accettazione pronto soccorso, osservazione temporanea e medicina d'urgenza;

un posto di assistente di oncologia;

un posto di assistente di cardiologia addetto al centro per la lotta contro le malattie cardiovascolari e reumatiche;

un posto di assistente di urologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Trieste.

(773/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente pediatra

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(756/S)

OSPEDALE CIVILE DI SENIGALLIA

Concorso ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto capo del servizio autonomo di accettazione e pronto soccorso (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Senigallia (Ancona).

(757/S)

OSPEDALE «POVERI DI CRISTO» DI MODIGLIANA

Concorso ad un posto di aiuto di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Modigliana (Forlì).

(758/S)

OSPEDALE «S. MARIA DELLA PIETÀ» DI NOLA

Concorso a due posti di assistente radiologo

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente radiologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nola (Napoli).

(759/S)

OSPEDALE «S. GIOVANNI DI DIO» DI AGRIGENTO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario, due posti di aiuto e quattro posti di assistente, della divisione della chirurgia d'urgenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Agrigento.

(766/S)

OSPEDALE «S. BIAGIO» DI DOMODOSSOLA

Concorso ad un posto di assistente del laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Domodossola (Novara).

(762/S)

OSPEDALE DI MACERATA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto della divisione radiodiagnostica;

un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(781/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore sanitario.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Macerata.

(782/S)

OSPEDALE « SACRA FAMIGLIA » DI NOVAFELTRIA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Novafeltria (Pesaro).

(760/S)

OSPEDALE PNEUMOTISIOLOGICO « G. CIACCIO » DI CATANZARO

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(761/S)

OSPEDALE « CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA » DI S. GIOVANNI ROTONDO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente del servizio di laboratorio di analisi cliniche;

un posto di assistente del servizio trasfusionale;

quattro posti di assistente del servizio di guardia medica, accettazione e pronto soccorso;

un posto di assistente del servizio di cardiologia;

due posti di assistente della divisione di gastroenterologia ed annesso servizio di endoscopia digestiva;

due posti di assistente della sezione autonoma di urologia;

due posti di assistente della divisione di oculistica;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti e le modalità di svolgimento dei concorsi, valgono le norme di cui al regolamento interno, e in quanto compatibili con le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, e le norme precisate nel bando di concorso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in S. Giovanni Rotondo (Foggia).

(822/S)

ISTITUTO PER LO STUDIO E LA CURA DELLE MALATTIE REUMATICHE E CARDIOVASCOLARI « G. M. LANCISI » DI ANCONA

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di laboratorio di analisi chimico-cliniche (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(779/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Ancona.

(780/S)

OSPEDALI DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale.

I concorrenti dovranno dichiarare la loro disponibilità ad operare anche in altri enti ospedalieri o in strutture sanitarie del territorio nelle forme e secondo le modalità previste dalla legge regionale dell'Emilia-Romagna, 10 marzo 1976, n. 12 e dagli accordi sindacali raggiunti in materia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla divisione affari sanitari dell'ente in Bologna.

(777/S)

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 9 dicembre 1977, n. **71.**

Rifinanziamento della legge regionale 19 giugno 1974, n. 20, relativa a interventi per la promozione turistica abruzzese.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 19 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'attuazione degli interventi per la promozione turistica abruzzese previsti dall'art. 1 della legge regionale 19 giugno 1974, n. 20, è autorizzata, per l'esercizio finanziario 1977, la spesa di lire 500 milioni.

Art. 2.

Nel quadro degli interventi diretti ad incrementare il movimento turistico, sono autorizzate le seguenti iniziative:

propaganda e pubblicità turistica;

partecipazione a mostre, rassegne, fiere, convegni, congressi, conferenze, sales promotion, incontri di pubbliche relazioni ed altre analoghe manifestazioni;

interventi con associazioni di albergatori, agenti di viaggio, vettori, enti turistici facenti capo alle OO.SS. e al movimento cooperativistico e del tempo libero, operatori pubblici e privati, italiani e stranieri, a sostegno ed integrazione della offerta turistica regionale;

acquisto, edizione e produzione di materiale pubblicitario grafico e di mezzi audiovisivi;

incentivazione, attraverso la concessione di contributi, del turismo sociale (lavoratori, pensionati, emigrati, giovani, studenti e simili categorie sociali) per la fruizione di vacanze in bassa stagione;

erogazione di contributi per favorire l'associazionismo fra gli operatori turistici regionali, ai fini della presentazione e commercializzazione della offerta turistica;

studi, rilievi, ricerche e progetti per la conoscenza, la organizzazione e la valorizzazione delle risorse turistiche regionali;

ogni altra attività utile all'incremento del movimento turistico verso la Regione.

Art. 3.

La composizione del comitato tecnico di cui all'art. 3 della legge regionale 19 giugno 1974, n. 20, è così modificata:

1) componente la giunta preposto al settore turismo, che lo presiede;

2) un funzionario della Regione preposto al settore promozione turistica. Possono essere chiamati altri funzionari in relazione alla materia trattata;

3) presidenti degli enti provinciali per il turismo d'Abruzzo o loro delegati;

4) quattro presidenti di aziende autonome di soggiorno e turismo, uno per ciascuna provincia, designati dall'ASATUR (associazione regionale AAST);

5) tre rappresentanti delle cooperative e consorzi di albergatori, designati dai rispettivi consigli di amministrazione;

6) un rappresentante dell'associazione regionale delle agenzie di viaggio;

7) un rappresentante dei gestori di campeggi, designato dalla associazione regionale della FAITA e un rappresentante dei campeggiatori;

8) tre rappresentanti degli enti turistici facenti capo alle OO.SS.;

9) tre rappresentanti delle organizzazioni del tempo libero.

Art. 4.

Il programma analitico di attività per l'esercizio 1977 è approvato dalla giunta regionale d'intesa con la competente commissione entro un mese dalla entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante prelevamento dal «Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali, elenco n. 4» del cap. 2500 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1977, è iscritto, nel titolo II, spese in conto capitale o di investimento, sez. V, azioni ed interventi nel campo economico, rubrica 2, giunta regionale, materia P, turismo ed industria alberghiera, categoria XII, trasferimenti, il cap. 2203 denominato «Interventi per la promozione turistica abruzzese» con l'importo di L. 500.000.000.

Nell'elenco n. 4 allegato al bilancio 1977, la partita «Interventi nel campo del turismo», iscritta per lire 500 milioni, viene soppressa.

Art. 6.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 9 dicembre 1977

RICCIUTI

(1033)

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. **52.**

Destinazione della somma di 500 milioni, assegnata dalla Cassa di risparmio di Torino al completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 22 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato l'introito della somma di 500 milioni, messa a disposizione della regione Piemonte dalla Cassa di risparmio di Torino, con riferimento al cap. 1555 da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977, con la denominazione: «Assegnazione di somma da parte della Cassa di risparmio di Torino da destinare alla realizzazione di opere sociali».

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

E' autorizzata la spesa di 500 milioni per il completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi, da parte del consorzio per l'acquedotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi.

L'erogazione della somma di cui al precedente comma è disposta in base ad un programma di utilizzo degli investimenti approvato dalla giunta regionale.

All'onere di cui al primo comma si provvede mediante utilizzo della somma di cui al precedente articolo e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione della spesa per l'anno 1977,

del cap. 14755, con la denominazione: « Spese per lavori di completamento dell'acquedotto delle Langhe e delle Alpi cuneesi » e con lo stanziamento di 500 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 novembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 16 novembre 1977, n. 53.

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 16 V.B. del 28 giugno 1977, emesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 22 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 16 V.B. in data 28 giugno 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12, su conforme deliberazione della giunta regionale in data 17 maggio 1977, n. 70-8354, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 16 novembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1977, n. 54.

Convalida del decreto del presidente della giunta regionale n. 27 V.B. del 21 luglio 1977, emesso ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 22 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto del presidente della giunta regionale n. 27 V.B. in data 21 luglio 1977, emesso ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 31 gennaio 1977, n. 12, su conforme deliberazione della giunta regionale in data 7 giugno 1977, n. 175-8848, è convalidato.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 novembre 1977

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 17 novembre 1977, n. 55.

Autorizzazione all'acquisto di un immobile da destinare a sede di uffici regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 47 *del* 22 *novembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la spesa di lire 2.412 milioni per l'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2, da destinare a sede di uffici regionali.

La giunta regionale determina con propria deliberazione le condizioni del contratto per l'acquisto dell'immobile di cui al precedente comma.

Art. 2.

All'onere di cui al precedente articolo si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, a un tasso non superiore al 16 per cento e per una durata non superiore ad anni quindici, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1977 sarà conseguentemente istituito il cap. 1405 con la denominazione « Provento del mutuo relativo all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2 », e con la dotazione di 2.412 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente istituito il cap. 10445 con la denominazione « Spese relative all'acquisto dell'immobile sito in Torino, via Garibaldi n. 2 ». e con lo stanziamento di 2.412 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui al primo comma, pari a L. 428.503.538 annui si provvederà, a partire dall'anno finanziario 1978, mediante una quota, di pari ammontare, della maggior somma che risulterà attribuita alla regione Piemonte a seguito del riparto del fondo di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1978 e successivi saranno iscritti i capitoli 1025 e 14085, relativi agli interessi passivi e alla quota di rimborso del capitale, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 17 novembre 1977

(1291) VIGLIONE

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1977, n. 62.

Modifica all'art. 55 del regolamento interno del consiglio regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 55 della legge regionale 6 settembre 1972, n. 22, è modificato come segue: « Le votazioni si fanno per alzata di mano o con sistema elettronico, a meno che tre consiglieri chiedono la votazione per appello nominale ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e 65 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 novembre 1977 (atto n. 661) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1977, n. **63.**

Convalidazione del decreto del presidente della giunta regionale 21 ottobre 1977, n. 915, emanato ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 14 giugno 1977, n. 27, per prelevamento di L. 15.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario 1977.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convalidato il decreto della giunta regionale n. 915 del 3 agosto 1977, relativo al prelevamento della somma di L. 15.000.000 dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » (cap. 3120 della spesa) per l'anno finanziario 1977 e all'iscrizione di pari importo al cap. 1251 della spesa, di nuova istituzione, denominato « Contributi ai comuni di Gualdo Tadino e Nocera Umbra per la riparazione di danni causati dal nubifragio del 22 agosto 1977 ».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 dicembre 1977 (atto n. 687) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 1977, n. **64.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Sino all'entrata in vigore della legge regionale relativa alla approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1978, e comunque, fino e non oltre il 31 marzo 1978, è autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno finanziario stesso secondo lo stato di previsione e con l'osservanza delle disposizioni e delle modalità previste nel progetto di bilancio preventivo dell'esercizio finanziario 1978, presentato dalla giunta regionale all'esame del consiglio.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, comma secondo, della Costituzione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 28 dicembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 9 dicembre 1977 (atto n. 688) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 27 dicembre 1977.

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 1977, n. **65.**

Modifica della legge regionale 1° agosto 1977, n. 40.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'art. 3 della legge regionale 1° agosto 1977, n. 40, è modificato come segue:

La caccia ai seguenti selvatici è consentita nei limiti di cui all'articolo precedente, nei periodi appresso specificati:

cinghiale: dal 1° novembre 1977 al 15 gennaio 1978;

maschi del cervo e del daino: dal 1° novembre al 20 dicembre 1977;

coturnice: dalla seconda domenica di ottobre 1977 al 1° gennaio 1978;

capriolo maschio: dalla terza domenica di settembre al 1° novembre 1977.

Art. 2.

L'art. 4, punto 1) della legge regionale 1° agosto 1977, n. 40, è modificato come segue:

1) dal 2 gennaio al 28 febbraio 1978 alle seguenti specie:

colombaccio, colombella, alaudidi, alzavola, averle, beccaccia, beccaccino, canapiglia, chiurlo, codone, combattente, cormorano, croccolone, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gambecchio, gazza, ghiandaia, mestolone, morette, moriglione, nitticola, nocciolaia, passeri, pavoncella, peppola, pettegola, piropiro, pispola, pittime, pivieri, pispolone, porciglione, storno, strillazzo, taccola, tordela, totano, tordo bottaccio, tordo sassello e cesena.

Art. 3.

La presente legge viene dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127, secondo comma, della Costituzione e dell'art. 65 dello statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 29 dicembre 1977

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 24 novembre 1977 (atto n. 665) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 29 dicembre 1977.

(1295)

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **64**.

Modifica alla legge regionale 18 maggio 1977, n. 26, riguardante la proroga delle misure temporanee di tutela urbanistica previste dalla legge regionale 13 maggio 1974, n. 17.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del* 24 *dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 18 maggio 1977, n. 26, va aggiunto il seguente:

Fino al 31 dicembre 1979, il divieto non si applica altresì per il solo comune di Portici per le zone adiacenti agli impianti portuali all'esclusivo scopo di consentire la realizzazione di un centro di ricerca scientifica ed applicata, la cui rilevanza di utilità pubblica ed il programma di intervento siano riconosciuti con deliberazione del consiglio comunale ed approvati dal consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.

Art 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 dicembre 1977

RUSSO

LEGGE REGIONALE 15 dicembre 1977, n. **65**.

Modifiche alla legge 25 gennaio 1977, n. 10, contenente « Normativa per la progettazione, l'affidamento e la esecuzione delle opere di edilizia scolastica ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 56 *del 24 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini, previsti per la prima applicazione della legge 25 gennaio 1977, n. 10, sono tutti prorogati al 31 maggio 1978.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, addì 15 dicembre 1977

RUSSO

(1200)

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **74**.

Rifinanziamento della legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, concernente interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del 27 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Lo stanziamento previsto dalla legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1, è incrementato per l'esercizio 1977 di L. 1.000.000.000.

Al maggior onere si fa fronte utilizzando per pari importo l'avanzo di amministrazione dell'esercizio 1976 di cui allo art. 10 della legge regionale 16 settembre 1977, n. 59.

Art. 2.

Al bilancio per l'esercizio finanziario 1977 sono apportate le seguenti modifiche:

a) STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATA

Variazione in aumento:

Avanzo di amministrazione 1976 L. 1.000.000.000

b) STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

Variazione in aumento:

Cap. 6700. — Interventi regionali di prevenzione e di soccorso per calamità naturali (legge regionale 9 gennaio 1975, n. 1) L. 1.000.000.000

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1977

TOMELLERI

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 1977, n. **75**.

Norme per l'attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 685, sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 59 *del 27 dicembre* 1977)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

La regione Veneto nell'esercizio delle competenze a essa attribuite dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685:

promuove e favorisce le iniziative volte alla prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze;

elabora il piano regionale per la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli etilisti e dei tossicodipendenti;

sostiene e incoraggia le iniziative locali per l'aggiornamento e la qualificazione del personale socio-sanitario impegnato nel settore;

indirizza, coordina e vigila le attività delle istituzioni locali socio-sanitarie cui è delegata con la presente legge la prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale degli etilisti e dei tossicodipendenti.

Art. 2.
Istituzione e composizione del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze

E' istituito il comitato regionale per la prevenzione dello alcoolismo e delle tossicodipendenze ai sensi degli articoli 90 e 91 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, così composto:

tre medici;
un psicologo;
un sociologo;
un farmacologo;
quattro educatori;
tre assistenti sociali.

L'assessore regionale alla sanità è di diritto presidente del comitato.

I componenti del comitato vengono nominati dal consiglio regionale: nella prima riunione eleggono, a scrutinio segreto e a maggioranza relativa, un vice presidente.

I componenti del comitato e il vice presidente durano in carica tre anni e vengono rinnovati con deliberazione del consiglio regionale. Decade dalla carica chi non partecipi alle riunioni per tre sedute consecutive senza giustificato motivo.

La decadenza dalla carica di componente del comitato è deliberata, sentito il presidente del comitato, dal consiglio regionale.

Fanno parte del comitato regionale per designazione dei competenti organi statali: un funzionario del Ministero della sanità, un funzionario degli organi periferici del Ministero della pubblica istruzione, un funzionario o un ufficiale delle Forze di polizia addette alle repressioni dei reati contemplati nella legge 22 dicembre 1975, n. 685, un'ispettrice di polizia, il presidente del tribunale per i minorenni e il presidente della sezione specializzata ai sensi dell'art. 101 della predetta legge n. 685/75.

Svolge le funzioni di segretario del comitato un funzionario della Regione designato dall'assessore alla sanità.

Art. 3.
Funzioni del comitato regionale

Il comitato regionale propone e coordina a livello regionale tutte le iniziative necessarie all'attuazione della presente legge. In particolare:

coordina e controlla gli enti e le istituzioni anche privati abilitati alla cura e alla riabilitazione degli alcoolisti e dei soggetti che fanno uso non terapeutico delle sostanze stupefacenti o psicotrope: riceve i dati statistici semestrali trasmessi dal centro medico e di assistenza sociale relativi allo andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero degli interventi effettuati e alle segnalazioni pervenute; esamina i dati statistici raccolti e li trasmette al consiglio regionale, al Ministero della sanità e al Ministero dell'interno — ufficio di direzione e di coordinamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito delle sostanze stupefacenti o psicotrope —;

propone e coordina le iniziative per la formazione e l'aggiornamento del personale addetto al settore nei presidi sanitari e sociali;

esprime il proprio parere tecnico-giuridico su richiesta degli organi regionali e può, anche d'ufficio, proporre interventi e compiere, dando anche specifico mandato ai suoi membri, le opportune indagini conoscitive e ispezioni; può richiedere informazioni concernenti le materie di sua competenza a qualsiasi organo della pubblica amministrazione operante nell'ambito territoriale.

Art. 4.
Piano di intervento annuale

Il consiglio regionale approva ai sensi del primo comma dell'art. 92 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, entro il 31 marzo di ogni anno, il piano di intervento contro l'abuso dell'alcool e l'uso delle sostanze stupefacenti e psicotrope.

Il piano:

stabilisce gli indirizzi:

a) sulle attività di rilevazione epidemiologica e statistica necessarie in tema di alcoolismo e di tossicodipendenza;

b) sulle misure sociali, culturali e sanitarie per la prevenzione delle condizioni di alcoolismo e di farmacodipendenza;

c) sui presìdi socio-sanitari di terapia di riabilitazione e di reinserimento sociale;

determina inoltre il riparto dei fondi disponibili.

Art. 5.
Centro medico e di assistenza sociale

Viene istituito un centro medico e di assistenza sociale presso la giunta regionale composto da:

un medico con funzione di coordinatore scelto tra docenti universitari o primari ospedalieri;

un psicologo, scelto tra docenti universitari o tra coloro che nel settore abbiano acquisito particolare e notoria esperienza;

due educatori, uno scelto tra presidi o tra docenti delle scuole medie superiori, l'altro con esperienza acquisita nell'opera di riabilitazione sociale.

L'incarico conferito dalla giunta regionale, che ne determina il corrispettivo, sarà a carattere strettamente professionale, escluso ogni rapporto di pubblico impiego, durerà un anno e potrà essere rinnovato.

Il segretario del comitato regionale per la prevenzione delle tossicodipendenze sarà anche il segretario responsabile amministrativo.

Per esigenze operative la giunta può assegnare al centro, nel limite massimo di cinque unità, personale medico e di assistenza sociale comunque in servizio presso la Regione.

Art. 6.
Funzioni del centro medico e di assistenza sociale

Il centro medico e di assistenza sociale:

a) determina le più idonee terapie di disintossicazione, operando i necessari interventi e controlli sulle attività dei presìdi sanitari;

b) impartisce le opportune direttive per l'opera di recupero sociale degli alcoolisti e dei tossicodipendenti;

c) raccoglie, elabora e trasmette al comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze i dati statistici semestrali relativi all'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze, al numero di interventi effettuati e alle segnalazioni pervenute e corrispondenti a ogni richiesta che gli pervenga dal comitato;

d) fornisce le informazioni necessarie in tema di alcoolismo e tossicodipendenza ai presìdi sociali e sanitari e alle farmacie della Regione;

e) elabora semestralmente un programma d'aggiornamento in tema di prevenzione e cura delle condizioni di alcoolismo e di tossicodipendenza per gli operatori nei presìdi sociali e sanitari della Regione e per gli organi statali interessati;

f) nell'ambito delle attività di prevenzione, promuove con le strutture sanitarie, con le forze sociali attive nel territorio, con le biblioteche di enti locali di cui alla legge regionale 5 settembre 1974, n. 46, lo studio e la discussione del problema specifico dell'abuso di alcool e di psicofarmaci in rapporto ai grandi temi del disadattamento e delle difficoltà sociali in cui esso matura;

g) presta la propria consulenza sul posto in tutti i casi in cui i presìdi sociali e sanitari impegnati nella cura di alcoolisti o di tossicodipendenti ne facciano richiesta ed esercita un controllo di merito sulle attività sanitarie e sociali svolte a favore degli alcoolisti e dei tossicodipendenti nella Regione;

h) provvede secondo le direttive degli organi regionali e del comitato regionale per la prevenzione dell'alcoolismo e delle tossicodipendenze al coordinamento e all'attuazione, a livello dei consorzi socio-sanitari, delle iniziative volontarie di riabilitazione e di reinserimento degli alcoolisti, dei tossicodipendenti e delle altre forme di disadattamento, in particolare dei soggetti in età evolutiva.

Art. 7.
Cura e riabilitazione

La prevenzione, la cura, la riabilitazione e il reinserimento sociale di cui all'art. 90 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, nonchè gli adempimenti di cui agli articoli 97 e 100 della stessa legge sono delegati ai consorzi socio-sanitari.

Gli alcoolisti e i tossicodipendenti hanno in ogni caso diritto alle cure presso i consorzi socio-sanitari e presso tutti gli altri presìdi sanitari.

Gli oneri derivanti da ricovero in ospedale sono a carico del fondo regionale per l'assistenza ospedaliera (F.R.A.O.).

Nel caso che gli alcoolisti e i tossicodipendenti optino per le case di cura private o per medici liberi professionisti, le spese relative sono a loro carico.

Art. 8.
Utilizzazione delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro

I consorzi socio-sanitari, in applicazione del piano annuale di interventi, possono avvalersi delle associazioni e istituzioni pubbliche e private non aventi fini di lucro, nell'ambito delle convenzioni sottoscritte ai sensi dell'art. 94 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, per lo svolgimento delle attività di prevenzione, di riabilitazione e reinserimento sociale, nel quadro di programmi generali di lotta all'emarginazione e al disadattamento.

Art. 9.
Attività di volontariato

Le attività di volontariato nel campo della prevenzione e della riabilitazione e reinserimento sociale degli alcoolisti e dei tossicodipendenti, quale espressione dell'impegno di solidarietà delle collettività locali, sono esercitate secondo le direttive del centro medico e di assistenza sociale e con la vigilanza dei consorzi socio-sanitari.

Art 10.
Collaborazione con altri enti e organizzazioni

La giunta regionale, in conformità della legge 22 dicembre 1975, n. 685:

a) promuove la collaborazione con le autorità e gli organi collegiali della scuola per una vasta opera di prevenzione da attuarsi anche mediante informazione ed educazione sanitaria agli allievi, ai genitori e ai docenti;

b) partecipa alle iniziative promosse dalle autorità militari per l'educazione sanitaria dei giovani;

c) interviene, d'intesa con l'autorità giudiziaria e carceraria, per la riabilitazione dei detenuti tossicodipendenti e per il loro reinserimento sociale dopo il rilascio;

d) favorisce le iniziative degli organismi preposti allo sport e al tempo libero per lo svolgimento di attività comuni nel campo della prevenzione, della cura e della riabilitazione degli alcoolisti e dei tossicodipendenti.

Art. 11.
Aggiornamento del personale

Nei piani di aggiornamento programmati dalla Regione vengono promossi corsi specifici per tutto il personale che opera nelle strutture di cura e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendenti. Detti corsi devono avere carattere pluridisciplinare e devono essere atti a garantire la necessaria preparazione teorica e pratica corrispondente agli effettivi bisogni degli utenti.

Tali attività vengono organizzate dai consorzi socio-sanitari e comprendono seminari, giornate di studio, ricerche e altre iniziative intese a confrontare e armonizzare le varie esperienze di lavori nonchè approfondire la conoscenza della realtà economica sociale e culturale in cui opera il personale stesso.

Art. 12.
Norme transitorie

In attesa della costituzione dei consorzi socio-sanitari e della organizzazione da parte di ogni consorzio dell'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo le funzioni agli stessi delegate a norma dell'art. 7 della presente legge possono essere esercitate dalle amministrazioni provinciali, comunque non oltre il 1° gennaio 1979.

L'esercizio delle funzioni da parte delle amministrazioni provinciali viene disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la giunta regionale e le amministrazioni provinciali stesse.

In ogni caso ciascun consorzio socio-sanitario assumerà lo esercizio delle funzioni delegate con l'avvenuta organizzazione dell'esercizio delle funzioni di prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo.

Art. 13.
Finanziamento

Agli oneri di cui alla presente legge si provvede mediante:

a) assegnazioni statali in forza della legge 22 dicembre 1975, n. 685;

b) eventuali stanziamenti integrativi a carico del bilancio della Regione, da determinare con apposito provvedimento legislativo.

Art. 14.
Erogazione dei contributi

La Regione eroga contributi ai consorzi socio-sanitari di cui alla legge regionale 30 maggio 1975, n. 64, per gli interventi sociali e sanitari relativi alla prevenzione, cura e riabilitazione degli stati di tossicodipendenza e di alcoolismo.

A tal fine la giunta predispone un programma pluriennale di interventi e annualmente il consiglio regionale, tenuto conto delle proposte e delle richieste formulate dai consorzi socio-sanitari, determina il piano di ripartizione dei contributi da destinare per gli interventi di cui alla presente legge ai consorzi socio-sanitari che adeguino la propria attività agli indirizzi programmatici della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, addì 23 dicembre 1977

TOMELLERI

(445)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100780630)